Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 29 maggio 1939 - Anno XVII

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare . . . Pag. 2458

LEGGI E DECRETI

1939

RELAZIONE e REGIO DECRETO 4 aprile 1939-XVII, n. 721.
Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni . . . . Pag. 2460

REGIO DECRETO 12 maggio 1939-XVII, n. 722.
Istituzione di un posto di assistente di vigilanza presso il Ministero dell'educazione nazionale . . . . Pag. 2480

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 19 maggio 1939-XVII.
Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie Siciliane, con sede in Palermo . . . . Pag. 2480

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 maggio 1939-XVII.
Scioglimento degli organi amministrativi della Banca di Siena ed Ambra, con sede in Ambra (Arezzo) . . . . . Pag. 2480

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1939-XVII.
Nomina del presidente del Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di seconda categoria . . . . Pag. 2481

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1939-XVII.
Nomina del Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di seconda categoria. Pag. 2481

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1939-XVII.
Nomina del Collegio dei revisori del Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di seconda categoria . . . . Pag. 2481

Avviso di rettifica . . . . Pag. 2481

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Prezzi delle pelli, delle pelli conciate e delle calzature . . . . Pag. 2481

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 2484
160ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Torino-Cuneo » . . . . Pag. 2484
139ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Vigevano-Milano » . . . . Pag. 2484
Diffida per tramutamento di certificato di rendita Prestito redimibile 3,50 % (1934) . . . . Pag. 2484
Diffida per tramutamento in cartella al portatore di certificato di rendita consolidato 3,50 % (1906) . . . . . Pag. 2485
Diffida per tramutamento in titoli al portatore di certificati di rendita consolidato 3,50 % (1906) . . . . Pag. 2485
Diffide per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio . . . . Pag. 2485
Diffida per restituzione di certificati del Prestito redimibile 3.50 % . . . . Pag. 2485

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca di Siena ed Ambra, con sede in Ambra (Arezzo) . . . . Pag. 2485
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Moresco (Ascoli Piceno) e assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale . . . . Pag. 2486
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Caccamo (Palermo) e assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte del Banco di Sicilia . . . Pag. 2486

CONCORSI

Ministero delle comunicazioni:
Diario delle prove scritte del concorso a sette posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili . . . . . Pag. 2486
Diario delle prove scritte del concorso a 4 posti di Ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili. Pag. 2486

Ministero della guerra:
Nomina della Commissione ministeriale incaricata della formazione della graduatoria dei vincitori del concorso per il reclutamento straordinario di n. 96 sottufficiali del genio . Pag. 2487
Nomina della Commissione reggimentale esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di n. 96 sottufficiali del genio . . . . Pag. 2487

Ministero dell'Africa Italiana: Concorso per titoli per l'ammissione nel ruolo degli ufficiali della polizia coloniale Pag. 2487

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 125 DEL 29 MAGGIO 1939-XVII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **Società anonima generale elettrica Cisalpina, in Milano:** Obbligazioni dell'ex Società anonima Consorzio centrali termiche « Concenter » sorteggiate nella 2ª estrazione del 16 maggio 1939-XVII. — **« S.F.I.L. » Società per le Forze Idrauliche della Liguria, in Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Consorzio per la strada Gargnano-Riva, Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1939-XVII. — **Società anonima generale elettrica della Sicilia, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1939-XVII. — **Comune di Cremona:** Obbligazioni del prestito comunale 1912 sorteggiate nella 20ª estrazione del 15 maggio 1939-XVII. — **Società anonima Valmonte, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 maggio 1939-XVII. — **Società anonima nazionale « Cogne », in Torino:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 14ª estrazione del 20 maggio 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società meridionale di elettricità, in Napoli:** Errata-corrige.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 21 novembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 21 febbraio 1939-XVII, registro 2 Africa Italiana, foglio 188.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

CROCE DI GUERRA

D'Alessandro Francesco fu Martinangelo e di Tamani Edmea, nato a Roma il 13 dicembre 1906, tenente complemento del V battaglione arabo somalo. — Comandante di plotone fucilieri coloniali, ha guidato con perizia e valore il suo reparto in numerosi fatti d'arme e servizi di polizia. E' stato di costante esempio per slancio e coraggio. — Ogaden-Monti Amar-Monti Cercer-Monti Darò, aprile 1936 - gennaio 1937-XV.

Filla Candiano di Teodoro e di Gentilina Carlet, nato a Trieste il 20 maggio 1913, sottotenente complemento del V battaglione arabo somalo. — In numerosi combattimenti contro i ribelli conduceva con perizia, valore e sprezzo del pericolo, il plotone arditi del suo battaglione. — Ogaden, Mata Cercé, aprile 1936-gennaio 1937-XV.

Floridi Fernando di Ludovico e di Lavinia Moschetti, nato a Roma il 7 novembre 1895, capitano s.p.e. del R.C.T.C. della Libia. — Ufficiale addetto al comando tattico di una divisione, in due combattimenti, si prodigava nel recapito di ordini ai reparti avanzati, dando prova di sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Cunni, Sciré, 15-16 novembre 1936-XV.

Petrecca Alessandro fu Pasquale e di Carmina Durante, nato a Sessano (Campobasso) il 31 agosto 1894, capitano s.p.e. del R.C.T.C. della Libia. — Ufficiale addetto al comando tattico della divisione « Libia » in tre successivi combattimenti, latore di ordini ai reparti avanzati, noncurante del fuoco avversario, assolveva i compiti affidatigli, dando prove di calma, serenità e sprezzo del pericolo. — Ueghé, 22 febbraio - Tamamò, 2 marzo - Gure, 5 marzo 1937-XV.

Volo Pietro fu Vittorio e di Benvenuti Amalia, nato a Venezia il 10 novembre 1909, sottotenente complemento del V battaglione arabo somalo. — In ripetuti combattimenti contro posizioni ribelli guidava il suo plotone di ascari con perizia e valore. — A. O., aprile 1936-XIV-gennaio 1937-XV.

Abdi Issa Merchan, muntaz (11775) del VI battaglione arabo somalo. — Comandante della scorta di un'autocolonna con ardita azione ed efficace impiego di bombe a mano, respingeva un attacco di ribelli infliggendo sensibili perdite. — Uarabili, 20 settembre 1936-XIV.

Abrà Gheremadan, scium basci (49354) del quartier generale della divisione « Libia ». — In aspro combattimento partecipava arditamente all'attacco di un forte nucleo di ribelli, noncurante del micidiale fuoco avversario, concorrendo efficacemente alla loro cattura. — Tamamò, 2 marzo 1937-XV.

Abdurrazigh Saad, scium basci (0196) del IX battaglione libico, compagnia comando. — Al comando di plotone mitragliatrici, sotto nutrito fuoco di fucileria e mitragliatrici nemico, prendeva d'infilata un uadi sgominando e distruggendo un fortissimo nucleo di ribelli che tentava l'aggiramento dell'ala sinistra del battaglione. Avuto ordine di proteggere il ripiegamento dei reparti avanzati, lo assolveva con perizia e spirito di abnegazione. — Ulé, 31 gennaio 1937-XV.

Aladi ben Sadik, ascari del 1° reggimento fanteria coloniale, compagnia reggimentale mitragliatrici pesanti. — Ascari di nucleo a cavallo di osservazione e collegamento, rimasto accerchiato con la propria pattuglia si distingueva nel successivo contrattacco per ardimento e valore. — Hulé, 31 gennaio 1937-XV.

Ali Assan, buluc basci (4863) del VI battaglione arabo somalo. — Comandante di un buluk mitraglieri, incurante del pericolo, si portava più volte in zone battute per il miglior rendimento delle sue armi. Molto attaccato al dovere, esempio costante di disciplina e coraggio. — Birgot, 24 aprile - Abdulla Condudo, 24 giugno - Uarabili, 20 settembre 1936-XIV.

Ali ben Mohamed, ascari (20280) del V battaglione libico, 1ª compagnia. — Ascari di nucleo a cavallo, rimasto accerchiato con la pattuglia, nel successivo contrattacco si distingueva per ardimento e coraggio. — Hulé, 31 gennaio 1937-XV.

Ali ben Salem, muntaz (8662) del quartiere generale della divisione « Libia ». — Graduato libico fedele e autorevole, in ripetuti combattimenti, guidava i propri uomini dando prova di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere. — Ogaden, Arussi, Bale, febbraio 1936 - marzo 1937-XV.

Amed ben Abdulaziz, ascari (20442) del V battaglione libico, 1ª compagnia. — Attendente portaordini, con sprezzo della vita si prodigava durante cruento combattimento nella trasmissione di ordini. Col proprio ufficiale si lanciava all'assalto contro forti nuclei nemici, dimostrando ardimento e coraggio. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Amor ben Miled, muntaz (3296) del quartiere generale della divisione « Libia ». — Graduato libico coraggioso ed animato da alto senso del dovere. Nell'aspro combattimento di Guré, partecipava arditamente, noncurante del violento fuoco avversario, all'attacco di un forte nucleo di ribelli, concorrendo brillantemente alla loro cattura. — Guré, 5 marzo 1937-XV.

Amed ben Mustafà, sciumbasci (6136) del V battaglione libico, 2ª compagnia. — Vice comandante di plotone, calmo, sereno, pieno di ardimento, in un difficile combattimento, coadiuvava con slancio e coraggio non-comune il proprio ufficiale dando prova di bravura e di sprezzo del pericolo. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Belghessem Mohamed, buluc basci (5472) dell'VIII battaglione libico, 6ª compagnia. — Comandante di plotone, portava i propri uomini all'assalto delle posizioni nemiche, dando esempio di calma e coraggio. — Zona di Iebanò, 2 febbraio 1937-XV.

Buciafra ben Amed, muntaz (202) del quartier generale divisione « Libia ». — Graduato libico fedele e autorevole, in ripetuti combattimenti, guidava i propri uomini dando prova di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere. — Ogaden, Arussi, Bale, febbraio 1936-marzo 1937-XV.

Geballa Ali, buluc basci (3696) del 4° reggimento fanteria coloniale, 10ª compagnia. — Capo plotone coadiuvava in maniera mirabile il proprio ufficiale in un difficile frangente. In attacchi e contrattacchi dava prova di coraggio e fermezza di animo. Alla difesa di una posizione si comportava con perizia e valore. — Hulé, 31 gennaio 1937-XV.

Kreiem ben Abdalla, ascari (23169) del III battaglione libico. — Ascari di nucleo a cavallo disimpegnò con abnegazione, sotto violento fuoco nemico, incarichi di collegamento fra reparti. Partecipò successivamente ad un ardito contrattacco per sventare l'accerchiamento di un posto radio. — Hulé, 31 gennaio 1937-XV.

Kalifa ben Mehemed, ascari (21236) del V battaglione libico, 2ª compagnia. — Sprezzante del pericolo, sotto nutritissimo fuoco avversario, durante un cruento combattimento si slanciava all'attacco all'arma bianca infliggendo sensibili perdite all'avversario. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Mansur ben Salem, buluc basci (6424) del 1° reggimento fanteria coloniale, compagnia mitraglieri. — Capo squadra mitraglieri, durante uno scontro con forze ribelli, con perizia e valore si lanciava arditamente contro di essi e, aprendo il fuoco con prontezza, riusciva in breve a porle in disordinata fuga dopo aver loro inflitto numerose perdite. — Chevena, 20 gennaio 1937-XV.

Mansur ben Mohamed, ascari (12476) del quartier generale divisione « Libia ». — Ascari libico fedelissimo. In vari ed aspri combattimenti per l'occupazione del territorio dell'Harar, degli Arussi e del Bale, dava continue prove di valore personale ed alto senso del dovere. — Ogaden, Arussi, Bale, febbraio 1936 - marzo 1937-XV.

Medi ben Abdalla, ascari (7027) del quartier generale divisione « Libia ». — Ascari libico fedelissimo, in vari ed aspri combattimenti per l'occupazione del territorio dell'Hararino, degli Arussi e del Bale, dava continua prova di valore personale ed alto senso del dovere. — Ogaden, Arussi, Bale, febbraio 1936 - marzo 1937-XV.

Mohamed ben Kalifa, muntaz (17976) del V battaglione libico 2ª compagnia. — Comandante di squadra, sotto intenso fuoco di fucileria e raffiche di mitragliatrici avversarie, conduceva i propri uomini al contrattacco di forti nuclei ribelli infliggendo loro sensibili perdite. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Mohamed ben Alì Forti, muntaz (2949) del quartiere generale della divisione « Libia ». — Graduato libico fedele e di molto ascendente, nei vari fatti d'arme per l'occupazione del territorio dell'Hararino, degli Arussi e del Bale, dava continue prove di valore, sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Harar, Arussi, Bale - febbraio 1936-marzo 1937-XV.

Mohamed ben Rahuma, uahil (21360) del V battaglione libico, 2ª compagnia. — In un cruento combattimento si slanciava all'attacco all'arma bianca, infliggendo perdite all'avversario. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Mohamed ben Mehemed, buluc basci (3521) del 1° reggimento fanteria coloniale, sezione cannoni 65/17. — Capo pezzo di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria, durante un combattimento, portava il proprio pezzo allo scoperto in un punto fortemente battuto dal nemico e a poca distanza da esso onde poter battere una mitragliatrice annidata in boscaglia e ridurla al silenzio. — Iebanò, 2 febbraio 1937-XV.

Mohamed ben Alì Abdalla, buluc basci (36) del quartiere generale divisione « Libia ». — Graduato libico di molto ascendente e fedelissimo. Nei vari fatti d'arme per l'occupazione del territorio dell'Hararino, degli Arussi e del Bale, dava continue prove di sprezzo del pericolo, alto senso del dovere e perizia nel condurre al fuoco il proprio reparto. — Ogaden, Arussi, Bale, febbraio 1936-marzo 1937-XV.

Mohamed ben Miled Erghei, sciumbasci (4911) del quartiere generale divisione « Libia ». — In aspro combattimento partecipava arditamente all'attacco di un forte nucleo di ribelli e, noncurante del micidiale fuoco avversario, concorreva brillantemente alla loro cattura. Esempio di alto senso del dovere e spirito di sacrificio. — Tamamò, 2 marzo 1937-XV.

Mohamed ben Ameda, ascari (18385) del 1° reggimento fanteria coloniale, V battaglione, 2ª compagnia. — Ascari di nucleo a cavallo rimasto accerchiato con la pattuglia, nel successivo contrattacco si distingueva per ardimento e coraggio. — Hulé, 31 gennaio 1937-XV.

Mohamed ben Busleda, ascari (9630) del quartier generale della divisione « Libia ». — Ascari libico fedelissimo. In vari ed aspri combattimenti per l'occupazione del territorio degli Arussi, dell'Hararino e del Bale, dava continue prove di valore personale ed alto senso del dovere. — Ogaden - Arussi, Bale, febbraio 1936-marzo 1937-XV.

Muftà ben Laagi Salem, muntaz (10055) del III battaglione libico. — Graduato di nucleo a cavallo, durante aspro combattimento, rimasto accerchiato colla propria pattuglia, con perizia ed ardimento riusciva a sottrarsi con i propri uomini all'accerchiamento. — Hulé, 31 gennaio 1937-XV.

Muftà Abdalla, muntaz (6737) dell'VIII battaglione libico, 6ª compagnia. — Al comando di un buluc si lanciava con ardimento all'assalto di una munita posizione nemica. — Zona di Iebanò, 2 febbraio 1937-XV.

Sahad Sala, ascari (11621) del IX battaglione libico, 10ª compagnia. — Ascari porta arma, attraversando un terreno battuto dal nemico, raggiungeva adatto appostamento, dal quale sparando in piedi infliggeva ingenti perdite al nemico. — Hulé, 31 gennaio 1937-XV.

Salem ben Mansur, muntaz (13962) del 1° reggimento fanteria coloniale, compagnia mitragliatrici pesanti. — Graduato di nucleo a cavallo eseguiva rischiose ricognizioni riportando informazioni utili e dimostrando ardimento e sprezzo del pericolo. — Hulé, 31 gennaio 1937-XV.

Said ben Mohamed Haon, ascari (14) del quartier generale della divisione « Libia ». — Ascari libico fedelissimo. In vari ed aspri combattimenti per l'occupazione del territorio degli Arussi, dell'Hararino e del Bale, dava continue prove di valore personale ed alto senso del dovere. — Ogaden, Arussi, Bale, febbraio 1936-marzo 1937-XV.

Zaid ben Zaid, buluc basci (15852) del quartiere generale della divisione « Libia ». — In aspro combattimento partecipava arditamente all'attacco di un forte nucleo di ribelli, concorrendo alla loro cattura, incurante del micidiale fuoco avversario. — Tamamò, 2 marzo 1937-XV.

(1998)

Regio decreto 21 novembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 24 marzo 1939-XVII, registro 3 Africa Italiana, foglio 64.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA DI BRONZO

Braccini Federico di Paolo e fu Maria Mummironi, nato ad Orvieto il 18 settembre 1888, maggiore a.r.q. del XII battaglione arabo somalo. — Comandante di battaglione arabo somalo, in un importante periodo di operazioni di grande polizia coloniale si affermava perchè capo esperto, avveduto e coraggioso, infliggendo ripetuti scacchi ai ribelli e raggiungendo tangibili e importanti risultati con la cattura di prigionieri armi, munizioni e materiali. — Arbagoma, 1° febbraio - Ponte Abù, 5 marzo 1937-XV.

Gobbato Adolfo fu Luigi, nato a Verona il 21 ottobre 1889, maggiore s.p e. del Comando settore militare di Lemkemti. — Bella tempra di ufficiale e di combattente valoroso, formava del suo gruppo bande un saldo congegno di guerra compatto e poderoso, incaricato di rastrellare ed occupare una zona infestata da ribelli, con 14 ore di dura marcia metà della quale di notte, riusciva a gettarsi sull'avversario sgominandolo e distruggendolo. Ammirevole organizzatore e trascinatore d'uomini. — Argio, 22-25 aprile 1937-XV.

CROCE DI GUERRA

Culi Francesco fu Raffaele e di Sampieri Mariannina, nato a Modica il 22 gennaio 1899, tenente s.p.e. del VI battaglione libico. — Addetto alle salmerie, durante un accanito attacco dei ribelli, fu inviato dal comandante del battaglione in linea, in un tratto particolarmente delicato. Durante tutta la durata dell'attacco diede continua prova di coraggio, di esempio e di ascendente sui propri ascari riuscendo a respingere nuclei ribelli che si erano spinti a pochi metri dalla linea. — Aricciò, 21 febbraio 1937-XV.

De Santis Antonino di Angelo e di Gervasi Iginia, nato a Sortino (Siracusa) il 4 agosto 1907, tenente complemento del II battaglione libico. — Durante un attacco a forti posizioni avversarie munite di mitragliatrici in caverne, pronunciatasi una violenta azione nemica sul fianco sinistro del reparto, agendo con iniziativa, trascinava il suo plotone al contrattacco. Sempre primo dove era più imminente il pericolo era di sprone ai suoi ascari, e con una azione piena di irruenza in breve tempo aveva ragione del nemico. Magnifico esempio di comandante e di animatore di uomini. Già distintosi in precedenti combattimenti in A.O.I. — Aricciò, 22 febbraio 1937-XV.

Abdalla ben Mohamed Misurati, ascari (10506) del VI battaglione libico, 2ª compagnia. — Ascari porta arma tiratore di mitragliatrice leggera, si comportava sempre con calma e serenità adempiendo il suo compito con intelligenza e coraggio. Di notte, trovandosi in posizione non minacciata dal nemico, con la sua arma si portava di iniziativa sul fronte di un'altro reparto impegnatissimo in quel momento, riuscendo di molto giovamento al reparto stesso nel ricacciare il nemico. — Aricciò, 21 febbraio 1937-XV.

Abdalla ben Mohamed ben Abdalla, muntaz (2321) della 2ª batteria someggiata libica. — Puntatore a un pezzo di una sezione cannoni, durante un accanito combattimento, sottoposto a intenso fuoco di fucileria nemica, conservava calma e sangue freddo dimostrando coraggio e sprezzo del pericolo. Con la precisione del puntamento contribuiva fortemente all'efficacia del tiro che produceva sensibili perdite al nemico. — Uara Combo, 3 marzo 1937-XV.

Abdelgader ben Alì, buluc basci (7397) del VI battaglione libico, compagnia comando. — Capo squadra mitragliatrici pesanti, già distintosi in precedenti combattimenti, avendo notato che un'arma automatica nemica situata in posizione dominante batteva pericolosamente la nostra linea, audacemente si spingeva volontariamente in posizione più adatta con soli due ascari e, benchè fatto segno a violento fuoco nemico per aver piazzato la propria arma allo scoperto, con precise raffiche riduceva al silenzio la mitragliatrice avversaria. — Uaghei, 22 febbraio 1937-XV.

Abdusalam ben Mohamed ben Mansur, muntaz (13473) del VI battaglione coloniale, compagnia comando. — Porta arma e tiratore di una squadra mitragliatrici pesanti, durante tutto il combattimento dimostrò calma, coraggio e sprezzo del pericolo. Essendosi un nucleo nemico sistemato a poca distanza dalla sua arma in posizione defilata, cambiava d'iniziativa postazione e, spintosi in avanti, riusciva a fugare il nucleo infliggendogli perdite. — Uaghei, 22 febbraio 1937-XV.

Alì ben Amed Larifi, ascari (19507) del II battaglione libico, 1ª compagnia. — Porta arma tiratore, primo fra tutti, postava l'arma contro l'apertura di una caverna e riusciva a neutralizzare il micidiale fuoco che ne partiva, facilitando la presa di posizione delle squadre del proprio plotone. — Aricciò, 22 febbraio 1937-XV.

Alì ben Abdugelil, ascari (19558) del II battaglione libico, 2ª compagnia. — Sotto l'intenso fuoco avversario, fiducioso nella vittoria, benchè giovane, incitava i compagni con la parola e l'esempio a portarsi su una posizione di difficile accesso, ove per primo seguiva il proprio buluc basci e contribuiva con bombe a mano a ricacciare il nemico fortemente sistemato. — Aricciò, 22 febbraio 1937-XV.

Alì ben Mahadi, uachil (8674) del II battaglione libico, 1ª compagnia. — Porta arma tiratore, avendo improvvisamente scorto in fondo valle dei gruppi di nemici che non potevano efficacemente essere battuti dal luogo di postazione della propria arma, si portava d'iniziativa in luogo del tutto scoperto e incessantemente mitragliato da raffiche

nemiche, alla ricerca di altra postazione dalla quale, con ammirevole serenità e sprezzante di ogni pericolo, apriva sull'avversario il fuoco più intenso e micidiale. — Aricciò, 22 febbraio 1937-XV.

Amed ben Ali Baccusc, ascari (1052) del VI battaglione libico, 2ª compagnia. — Porta arma tiratore di mitragliatrice leggera, visto ferito il suo rifornitore, noncurante di dover attraversare terreno battuto dal fuoco di armi automatiche avversarie, affidava a questi per alcuni istanti l'arma resa inutile per mancanza di munizioni e con pochi sbalzi si portava al posto di rifornimento, ne prendeva una cassetta e tornava in linea riprendendo il fuoco contro i ribelli. — Aughei, 22 febbraio 1937-XV.

Amed ben Stiini Sceteui, muntaz (4440) del II battaglione libico, compagnia comando. — Graduato di provata fedeltà, seppe in più combattimenti dimostrare il suo coraggio. Coadiuvando intelligentemente il suo comandante di buluc in terreno aspro e di alta montagna, trascinò il suo gruppo sugli appostamenti più acconci riservandosi quello più battuto dalle mitragliatrici avversarie ma sbarrando così l'accesso al nemico, dando esempio di abnegazione e valore. — Aricciò, 22 febbraio 1937-XV.

Amor ben Amor ben Mohamed, ascari (20971) del VI battaglione libico. — Porta ordini di battaglione durante l'attacco dei ribelli alle nostre posizioni, volontariamente si univa ad una pattuglia che in pieno combattimento usciva dalle nostre linee per recapitare un ordine ad una compagnia distaccata. Esempio di calma, senso del dovere, sprezzo del pericolo. — Aricciò, 21 febbraio 1937-XV.

Mabruk ben Freg, muntaz (25) della 2ª batteria someggiata da 65/17, divisione « Libia ». — Puntatore a un pezzo di una sezione cannoni, durante un accanito combattimento, sottoposto a intenso fuoco di fucileria nemica, conservava calma e sangue freddo dimostrando coraggio e sprezzo del pericolo. Con la precisione del puntamento contribuiva fortemente all'efficacia del tiro che produceva sensibili perdite al nemico. — Aura Combo, 3 marzo 1937-XV.

Mansur ben Mohamed Auedat, ascari (22072) del VI battaglione libico, compagnia comando. — Port'arma tiratore di rinforzo al plotone esploratori, fatto segno da breve distanza a violento fuoco nemico, si avvicinava cautamente e imbracciata la propria arma a mò di fucile, faceva fuoco tanto preciso da mettere fuori combattimento un numeroso nucleo nemico. Esempio di coraggio, calma e spirito guerriero. — Aughei, 22 febbraio 1937-XV.

Mehemed ben Abdussalam, muntaz (1484) del VI battaglione libico, compagnia comando. — Porta ordini del comando compagnia, attraversava più volte zone battute da violento fuoco nemico. Sprezzante del pericolo partecipava poi volontariamente ad un assalto incitando con la parola e con l'esempio i compagni, contribuendo così al felice esito di una situazione difficile. — Aricciò, 22 febbraio 1937-XV.

Mohamed ben Amor Auil, ascari (11185) del II battaglione libico, compagnia comando. — In combattimento, trovatosi a rilevante distanza dai compagni, apriva il fuoco contro elementi nemici, contenendone l'avanzata fino a che lo raggiungevano altri ascari con i quali riusciva a ricacciarli. Esempio di coraggio, serenità, devozione alla nostra bandiera. — Aricciò, 22 febbraio 1937-XV.

Mohamed ben Abdalla Barnus, ascari (12038) del II battaglione libico, 2ª compagnia. — In combattimento, allo scoperto e sotto il fuoco avversario, con la sua mitragliatrice, con calma e serenità, controbatteva il nemico causandogli forti perdite. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Aricciò, 22 febbraio 1937-XV.

Mohamed ben Ali Ndara, uachil (12787) del II battaglione libico, 2ª compagnia. — Durante l'attacco di una posizione nemica sistemata in caverna, rimasto ferito il porta arma del suo buluk, lo sostituiva prontamente; incurante del fuoco avversario, con calma mirabile e precisione, lo controbatteva gagliardamente ed efficacemente animando con la parola e con l'esempio i compagni. — Aricciò, 22 febbraio 1937-XV.

Muftà ben Sala ben Ali, muntaz (13392) del II battaglione libico, 3ª compagnia. — Capo arma di un elemento avanzato di sicurezza, giunto a contatto col nemico annidato in caverna che lo investiva con violentissimo fuoco, non si lasciava sorprendere e, prendeva postazione immediata, in luogo scoperto per reagire più prontamente, al fine di dar tempo al reparto che lo seguiva di prendere posizione. Persisteva nell'azione dando prova di cosciente coraggio. — Aricciò, 22 febbraio 1937-XV.

Muktar ben Ali el Kut, ascari (13479) del VI battaglione libico, 3ª compagnia. — Durante l'assalto ad un costone roccioso veniva fatto segno a violento fuoco di fucileria proveniente da una caverna. Incurante del pericolo, si lanciava contro la caverna stessa fino a giungere vicinissimo e con violente raffiche di mitragliatrici annientava il gruppo ribelle. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Uaghei, 22 febbraio 1937-XV.

Musbà ben Salem, muntaz (8816) del 3° reggimento fanteria coloniale, compagnia comando. — Portaordini, si prodigava incessantemente nel fare la spola tra il comando di reggimento e i battaglioni impegnati in aspro combattimento, attraversando più volte, con sprezzo del pericolo, zone intensamente battute. Nel recapitare un ordine, trovatosi con un reparto che era in piena azione, volontariamente partecipava con esso all'assalto delle posizioni nemiche che venivano brillantemente conquistate. Esempio di alto senso del dovere, di coraggio e di entusiasmo. — Aricciò, 22 febbraio 1937-XV.

Mustafà ben Mohamed, ascari (31651) del VI battaglione libico, compagnia comando. — Con il coraggio che lo distinse in tutti i combattimenti si slanciava per primo all'assalto di una importante posizione avversaria. L'esempio suo, seguito dai compagni, valse ad eliminare un forte nucleo nemico. — Uaghei, 22 febbraio 1937-XV.

Nasser ben Mohamed, buluc basci (8032) del 3° reggimento fanteria coloniale, sezione cannoni. — Comandante di squadra comando, in combattimento dimostrò valore e sprezzo del pericolo. Già distintosi in precedenti combattimenti. — Aricciò, 22 febbraio 1937-XV.

Regeb ben Bubaker, ascari (14607) del VI battaglione libico, 2ª compagnia. — Porta ordini, già distintosi in altri combattimenti per coraggio e zelo, di notte non esitava a lanciarsi attraverso un tratto di terreno fortemente battuto da fucileria ed armi automatiche nemiche, dove pochi istanti prima era caduto un compagno, riuscendo di grande giovamento all'azione di comando della compagnia stessa. — Aricciò, 22 febbbraio 1937-XV.

Sala ben Ali Brahim, ascari (24739) del VI battaglione libico, 1ª compagnia. — Ascari porta arma, si portava tra i primi audacemente dietro il proprio ufficiale per impedire che il nemico potesse sfuggire al lungo inseguimento. Riusciva difatti a raggiungerlo e ad infliggergli numerose perdite, mediante il fuoco preciso e violento della propria arma. Esempio ai propri compagni di ardimento e sprezzo del pericolo. — Uaghei, 22 febbraio 1937-XV.

Salem ben Ramadan el Baggar, ascari (16232) del II battaglione libico, compagnia comando. — Porta arma tiratore, sotto tenace e preciso fuoco avversario, sereno dirigeva il proprio tiro contro un fucile mitragliatore nemico finchè non costringeva il mitragliere ribelle ad abbandonare l'arma. Magnifico esempio di coraggio, aggressività e valore. — Aricciò, 22 febbraio 1937-XV.

Salem ben Ammar, ascari (8128) del II battaglione libico, 2ª compagnia. — Offertosi volontariamente di pattuglia, durante l'intero combattimento, e sotto l'intenso fuoco nemico, disimpegnava con esattezza e perizia il suo compito. Nelle fasi più difficili dell'attacco era di valido aiuto al suo capo pattuglia, mostrando intelligente iniziativa e sprezzo del pericolo. — Aricciò, 22 febbraio 1937-XV.

Sahadi ben Ali, sciumbasci (6056) del II battaglione libico, 2ª compagnia. — Vice comandante di plotone, in un attacco di posizioni nemiche situate in caverne su pareti a picco, coadiuvava brillantemente il proprio comandante di plotone, incitando alla lotta i propri dipendenti e con la voce e con l'esempio essendo sempre primo ove il pericolo era più forte. Fulgido esempio di preclari virtù militari. — Aricciò, 22 febbraio 1937-XV.

(1909)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 4 aprile 1939-XVII, n. 721.

Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.

Relazione di S. E. il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, a Sua Maestà il RE IMPERATORE, in udienza del 4 aprile 1939-XVII, sul decreto concernente l'approvazione del regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.

SIRE,

La riforma introdotta con il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, ha mutato profondamente il carattere dell'intervento dello Stato per la rieducazione dei minorenni traviati e i mezzi ai quali tale intervento è affidato.

La dichiarazione di traviamento da parte di un organo giudiziario specializzato, nel quale sono concentrate le funzioni di tutela dei minorenni nel campo penale, civile e amministrativo, costi-

tuisce senza dubbio il punto perspicuo di distinzione del nuovo sistema rispetto a quello precedente, mentre, nello stesso tempo, è il punto di partenza per l'adozione delle misure di rieducazione.

Non più il ricovero « per correzione paterna », su istanza del genitore, che si può dire rimanesse arbitro della durata dell'esperimento rieducativo; ma la esplicazione di una attività di interesse eminentemente sociale, fondata sul riconoscimento del fatto che molto spesso il traviamento è il primo passo sulla via dell'aperta violazione della legge penale.

La cura, l'assistenza, il riadattamento dei minorenni fin da questo primo momento, senza attendere che essi si siano ulteriormente allontanati dai principî del buono e dell'onesto, costituiscono i mezzi più efficaci per la prevenzione della delinquenza; e spettano allo Stato, in adempimento di un altissimo dovere sociale, al pari di tutto ciò che concerne la preparazione fisica, morale e spirituale dei cittadini di domani.

Le conseguenze ne sono molteplici e notevolissime.

Come al Tribunale per i minorenni è attribuito di dichiarare il traviamento, così il medesimo deve controllare i risultati conseguiti dall'azione rieducativa e dichiarare il momento nel quale tali risultati autorizzano la dimissione del minorenne dall'istituto.

Quando poi l'esperimento del ritorno alla vita libera abbia confermato il pieno ricupero del soggetto ai doveri del buon cittadino, un ulteriore finale intervento del tribunale deve giungere a sanare, con la dichiarazione di emenda, gli effetti, anche morali, della dichiarazione di traviamento.

E' ben naturale che questi concetti informatori della nuova legge non siano stati senza una grande influenza sulle stesse modalità di funzionamento delle case di rieducazione ed abbiano anzi imposto modificazioni sostanziali dei criteri organizzativi degl'istituti. Tanto più che, rispetto alle norme del regolamento approvato con R. decreto 14 luglio 1907, n. 606, gli stessi indirizzi educativi e pedagogici hanno subìto l'influenza del nuovo clima spirituale creato dal Fascismo, ed era pertanto già sentita la necessità di una riforma che aggiornasse le ancor vigenti norme del regolamento predetto.

I due fattori, quello giuridico e quello spirituale, hanno cooperato a suggerire, sotto la spinta delle esigenze quotidiane, le modificazioni necessarie. E tali modifiche hanno trovato posto nel presente regolamento il quale, pertanto, più che innovare, può dirsi che rispecchi uno stato di fatto già acquisito, che contenga cioè il riconoscimento di un ordine già stabilito e già confortato dalle prove dell'esperienza.

La ripartizione della materia è ispirata al corso scientifico-pratico attraverso il quale la rieducazione si compie. E comprende due parti, suddivise in titoli, delle quali la prima riguarda la organizzazione, la seconda il funzionamento degli istituti.

Hanno trovato posto nella parte prima innanzi tutto talune norme generali, che, già stabilite con il R. decreto-legge 20 luglio 1934, ricevettero ulteriore sviluppo nelle disposizioni di attuazione emanate con il R. decreto 20 settembre 1934, n. 1579.

Sono le norme sulla specializzazione degli istituti, secondo il duplice criterio delle categorie giuridiche e delle categorie sociali.

Sotto il primo punto di vista, la specializzazione ha avuto sistemazione ufficiale col decreto Ministeriale 28 febbraio 1937; sotto il secondo, la istituzione di una sezione studenti a Pisa e di tenimenti agricoli e scuole industriali in molti degli altri istituti, ha già realizzato una organizzazione dalla quale si sono avuti ottimi risultati.

Anche le norme relative alla sorveglianza del tribunale sull'opera di rieducazione riproducono disposizioni già stabilite dalla riforma del 1934.

Sulla parte seconda del libro primo, che più particolarmente concerne l'organizzazione del personale, basta qui osservare che il regolamento si è astenuto di proposito dal menzionare i doveri generali del personale comune ad altri stabilimenti dipendenti dalla Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, giacchè provvedono al riguardo apposite disposizioni di altri regolamenti. Esso si è limitato pertanto a indicare i doveri del detto personale nei riguardi del compito particolare attribuitogli nelle case di rieducazione.

Specialmente importante è in tal senso innanzi tutto la disposizione sui doveri del direttore (art. 20), all'autorità del quale si è inteso di dare particolare rilievo, col farne il capo di una grande famiglia, sempre al corrente dei precedenti, del carattere, delle disposizioni, dei bisogni di ogni minorenne, e veramente in grado di indirizzare l'opera di ognuno alla rinascita spirituale dei giovani affidati all'istituto.

Non meno importanti, nello stesso senso: la disposizione sul dovere del personale di ogni grado di contribuire con le proprie osservazioni alla conoscenza dei minorenni da parte dell'autorità dirigente (art. 18); quella sui doveri del sanitario, al quale si è voluto affidare l'assistenza saltuaria alle lezioni, nella scuola e al lavoro, per trarne elementi di giudizio sulla personalità del minorenne, e l'insegnamento dei principî di igiene e di pronto soccorso (art. 24); la disposizione concernente il cappellano e quelle sugli insegnanti, agronomi, maestri d'arte e salariati, che, con qualche ritocco, riproducono disposizioni già esistenti.

Il regolamento accetta pienamente la ripartizione del personale di educazione e di sorveglianza in due distinti gruppi di funzionari, come è disposto dal R. decreto 4 aprile 1939-XVII, n. 691.

La parte speciale è dedicata, come si è detto, al funzionamento degli istituti; e segue il corso dell'azione rieducativa, dall'ingresso del minorenne, alla sua dimissione.

Il regolamento assegna una importanza essenziale alla scelta dei mezzi più adatti alla correzione morale, e quindi, ai fini di questa scelta, all'accertamento della personalità del soggetto.

A questo scopo, oltre agli articoli 18 e 20, ai quali si è già accennato a proposito del personale, sono ispirate due importanti disposizioni: per la prima (art. 42) il minore è sottoposto, subito dopo l'ingresso, a un accertamento completo delle sue condizioni fisiche e psichiche; l'osservazione è compiuta dal medico che ne determina la durata, a seconda del bisogno. Per l'altra disposizione, il direttore assume precise notizie delle manifestazioni e delle cause del traviamento, della condotta tenuta dal minorenne nella famiglia, nella scuola e nel lavoro. Il principio che nulla debba andar perduto di ciò che autorità o enti abbiano già accertato sul conto del soggetto, riceve attuazione piena nelle disposizioni dell'art. 44, che detta minute disposizioni al riguardo e prescrive la materiale unione dei documenti pervenuti alla cartella biografica.

Le norme di condotta (titolo III) si ispirano anzitutto alla esigenza che la vita dei nostri istituti segua gli indirizzi educativi e pedagogici del Fascismo.

E' necessario che i giovani si sentano partecipi della meravigliosa rinascita spirituale, alimentata dal regime in ogni campo dell'attività nazionale; che anzi se ne sentano doppiamente partecipi, nel senso nazionale come italiani, nel senso individuale come giovani vite che lo Stato vuole utilizzare ai suoi fini e rendere degni dell'avvenire della Patria.

L'esperienza di questi ultimi anni ha pienamente dimostrato i benefici risultati che è lecito attendersi da questa partecipazione dei giovani alle idee e all'attività delle organizzazioni giovanili del Fascismo. Perciò, come è stato prescritto che l'educazione politica dei giovani sia curata al pari dell'educazione morale, religiosa, scolastica, tecnica ed artistica, così è stato disposto che il rituale fascista sia rispettato anche nell'interno delle case di rieducazione. Inoltre, come appresso si dirà, l'iscrizione nella Gioventù Italiana del Littorio è il segno tangibile col quale si chiude il primo periodo dell'azione rieducativa e vengono premiati coloro che dimostrano di averne ben profittato. E l'ammissione al Campo Dux, a rieducazione avvenuta, costituisce la concreta manifestazione del ritorno dei giovani ai compiti di buoni cittadini.

Le altre norme di condotta sono dettate da ovvie considerazioni di utilità fisica, pedagogica e morale, per escludere dalla vita nelle case di rieducazione, così le pericolose indulgenze, come ogni inutile o dannoso carattere di afflizione e di tristezza.

Un efficace regime rieducativo deve, dei minorenni, tenere nel massimo conto la salute, l'istruzione scolastica e l'avviamento al lavoro.

Di questi tre coefficienti di ogni vera rigenerazione, si occupano diffusamente tre successivi titoli della parte seconda.

La cura delle infermità fisiche e psichiche costituisce non di rado il modo più efficace per la eliminazione delle cause del traviamento, e l'Amministrazione si è posta da tempo su questa via, attrezzando in modo completo le infermerie dei vari istituti.

Una disposizione del regolamento prevede la organizzazione delle colonie estive (art. 67). Ora che a questo mezzo curativo di talune infermità, specialmente infantili, è stato dato grande sviluppo per merito del Regime, è sembrato necessario prevederne la possibilità a favore dei nostri minorenni, che, per l'ambiente dal quale il più delle volte provengono, hanno talvolta grande bisogno di frequentarle.

Certo è indispensabile, in tale materia, essere giustamente gelosi delle esigenze dell'erario; ma in qualche istituto già da tempo i minorenni frequentano d'estate le colonie balneari, organizzate dalla stessa Amministrazione; e ciò non ha dato luogo a inconvenienti. E ad ogni modo, ove riesca troppo costosa la diretta organizzazione di colonie del genere, vi è la possibilità di ottenere che, con le rette di mantenimento, che sono normalmente corrisposte nei nostri stabilimenti, i minorenni possano partecipare alle colonie estive di altre Amministrazioni.

In materia d'insegnamento, il regolamento si attiene strettamente allo stato di fatto già attuato in tutti gli istituti: obbligatorietà per tutti dell'insegnamento elementare, e ammissione alle scuole artigiane solamente di coloro che dimostrano tendenza allo studio.

Le materie di insegnamento e i relativi programmi sono quelli stessi delle scuole pubbliche. Gli esami sono, a seconda dei casi, sostenuti nelle stesse scuole pubbliche o davanti a commissioni costituite in guisa da assicurare la loro piena validità ad ogni effetto.

Gli studi superiori, anche di carattere artistico, sono riservati a coloro per i quali vi sia la relativa richiesta da parte della famiglia, e a condizione che la medesima sopporti le spese relative.

E' questa una applicazione del principio pel quale l'azione rieducativa deve tener conto delle condizioni sociali della famiglia alla quale il minorenne appartiene e nella quale egli dovrà ritornare. E' sembrato tuttavia opportuno, in vista di casi sia pure del tutto straordinari, prevedere la possibilità che qualche minorenne compia tali studi, anche se la famiglia non se ne possa assumere l'onere; ma deve trattarsi, si intende, di giovani che rivelino una tendenza assolutamente eccezionale agli studi.

Nel campo del lavoro, sono previsti due tipi di organizzazioni: agricolo l'uno, l'altro industriale. L'art. 85 sancisce l'obbligo, per i minorenni che non appartengono a una sezione per studenti di scuole secondarie o artistiche, di avviarsi ad uno dei due tipi di lavoro; la scelta è fatta dal direttore, tenuto conto delle condizioni fisiche e sociali di ciascun minore, delle tendenze da lui manifestate e, in quanto è possibile, dei desideri espressi dai genitori o dagli esercenti la tutela.

Non può apparir dubbio che negli Istituti di rieducazione il lavoro debba avere scopo prevalentemente didattico. Sono perciò previsti, per le case agricole e per i tipi più comuni di laboratori, dei corsi di addestramento in base a programmi rigorosamente stabiliti e approvati dal Ministero, alla fine dei quali gli alunni che abbiano superato gli esami relativi, conseguono un diploma di abilitazione rilasciato dal Ministero.

La importanza assegnata al compimento dei corsi e al conseguimento del diploma, imponeva di disporre che ai minorenni diplomati potesse essere corrisposta una remunerazione.

Per evitare abusi, il progetto dispone che l'ammontare complessivo di tali remunerazioni debba essere stabilita, anno per anno, dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quello delle finanze.

Del titolo concernente le visite, la corrispondenza e le licenze non fanno parte disposizioni che debbano venire particolarmente segnalate.

Notevoli innovazioni, rispetto al regolamento del 1907, sono invece introdotte in materia di disciplina.

Autorità e amorevolezza sono le armi per la conquista dei cuori giovanili. Perciò il regolamento prevede la concessione di ricompense per premiare i buoni e l'applicazione di punizioni per frenare gli indocili.

Fra le ricompense si sono introdotte: la libera uscita nei giorni festivi, con i genitori o con persone da questi designate; il dono dei libri; l'iscrizione nella Gioventù Italiana del Littorio; la partecipazione al campo DUX.

Fra le punizioni è stato istituito il passaggio in una casa speciale per minorenni di cattiva condotta, con una disciplina particolare, sia riguardo alla sua applicazione, sia riguardo alla esecuzione.

Il regolamento infatti riserva alla competenza del Tribunale per i minorenni l'applicazione della più grave delle punizioni; poichè al detto Tribunale spetta la sorveglianza sui risultati conseguiti dalla azione rieducativa, è sembrato opportuno demandargli di decidere anche se tali risultati consiglino un mutamento radicale del sistema sperimentato sul minorenne.

Nello stesso tempo, fedele al principio che ogni sanzione contro i minorenni debba essere considerata come un mezzo per la loro rieducazione, il regolamento ha organizzato il funzionamento di queste case speciali in modo che, pur assicurando una certa maggiore severità di vita, nello stesso tempo porti ad una intensificazione di cure morali e, se occorre, medico-pedagogiche. Ed ha escluso il carattere definitivo del provvedimento di assegnazione, disponendo che periodicamente debba essere riesaminata la opportunità di un ritorno nelle case ordinarie.

Alle pratiche religiose, le norme vigenti già assegnano di recare all'azione educatrice il contributo prezioso della fede. E il regolamento si attiene nettamente a tale criterio, pienamente conforme alle tradizioni cattoliche del nostro popolo.

Una disciplina totalmente nuova, che deriva dalla facoltà concessa dagli articoli 33 del R. decreto 20 luglio 1934, n. 1404, e 16 del R. decreto 20 settembre 1934, n. 1539, è quella del titolo XII, concernente il pagamento delle rette di mantenimento.

Questa parte è collocata in questo regolamento, che viene emanato non solo per finalità esecutive, ma altresì per finalità integrative, comprese nella più ampia delega contenuta nell'art. 30 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835.

Trattando del peculio e dei criteri per la sua formazione e amministrazione, è parso necessario che una parte di esso sia rigorosamente destinato a fornire al minorenne, al momento della sua dimissione dall'istituto, i primi mezzi occorrenti per la sua sistemazione nella vita civile.

E' stata, pertanto, introdotta la distinzione tra fondo per la dimissione e fondo disponibile, stabilendosi il principio che sul primo non possano compiersi atti di disposizione che non siano autorizzati dal Ministero.

Nel sistema del regolamento ha una importanza notevole il titolo XVI, sulle votazioni e classificazioni.

Le votazioni sono assegnate mensilmente da ciascun insegnante, dal maestro d'arte, dal cappellano, dal sanitario, dall'assistente di squadra e, complessivamente e per la sola condotta, dal censore; le classificazioni sono trimestrali e sono date dal direttore come giudizio complessivo, della condotta e del profitto.

Votazioni e classificazioni sono pubblicate in tabelle per squadra e affisse nella sala delle visite e nei locali di soggiorno delle squadre rispettive.

Infine, negli ultimi due titoli, il regolamento tratta dell'uscita dei minori dalle Case di rieducazione.

Dando assetto preciso a disposizioni già in atto, sono previste tre forme di dimissione: la prima è la dimissione per raggiunta rieducazione, e concerne quei minorenni che hanno conseguito buoni risultati dall'opera rieducativa e si sono dimostrati degni del ritorno fra i buoni cittadini.

La loro uscita dall'istituto è segnata dall'ammissione al Campo DUX, e dà luogo ad una cerimonia, detta, per l'appunto, del ritorno, nella quale ciascun istituto proclama e festeggia i risultati conseguiti in un anno di sua attività.

La seconda forma di dimissione è quella che concerne coloro che hanno raggiunto gli anni ventuno e che, qualunque sia il risultato conseguito, debbono per tal ragione lasciare l'istituto. Essi, per lo più, sono tenuti ad obblighi di leva e partono per essere arruolati.

La terza forma riguarda i casi nei quali una grave infermità, fisica o psichica, impedisce il proseguimento dell'opera rieducativa. Si tratta di minorenni che, per tale loro stato, devono essere affidati alle cure di enti di assistenza sanitaria.

Ora, se i dimessi dell'ultima categoria trovano, per ragioni della loro stessa infermità e delle vigenti provvidenze in materia di assistenza sanitaria, l'istituto o l'ente che li riceve; e se quelli che raggiungono la maggiore età vengono accolti il più delle volte, come si è detto, nelle file delle Forze armate, per la prestazione del servizio di leva, è invece proprio la massa dei minori rieducati quella alla quale viene spesso a mancare il primo aiuto, perchè possano attuare nella vita quei principi di bene che hanno appreso negli istituti.

Il regolamento si è preoccupato della sorte di questi giovani, nei quali occorre conservare e consolidare i buoni risultati conseguiti. E ha disposto due mezzi che, in diverso modo, ed anche in tempi diversi, mirano ad aiutare la sistemazione di questi giovani nella vita civile.

Il primo di questi mezzi è costituito dalle sezioni di assistenza. L'organizzazione di tali sezioni nelle case di rieducazione poste nei grandi centri industriali, è indirizzata al collocamento dei minorenni al lavoro presso stabilimenti o ditte esistenti fuori dell'istituto. In tali sezioni sono ammessi i minorenni già rieducati e dei quali il tribunale ha sospesa la dimissione a norma dell'art. 30 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404.

Il secondo mezzo è la istituzione dei comitati di assistenza in ogni capoluogo di mandamento; composti del pretore, che lo presiede, di quattro donne fasciste, di quattro industriali, dei direttori degli istituti di rieducazione o di assistenza e beneficenza esistenti nel mandamento, e infine del parroco. Nei capoluoghi con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, il numero delle donne fasciste e degli industriali è ridotto alla metà.

I comitati costituiranno una organizzazione capillare di benefattori, e avranno lo scopo di assistere i minorenni al ritorno in famiglia e di agevolarli nel trovare lavoro.

L'ordinamento creato con la legge del 1934 è stato riconosciuto una delle più grandi realizzazioni morali e giuridiche del regime fascista. Il presente regolamento ne attua fedelmente le linee nel campo della organizzazione e del funzionamento delle Case di rieducazione.

SOLMI

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sulla istituzione e il funzionamento dei tribunali per i minorenni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802, contenente modificazioni alla legge 27 maggio 1935, n. 835;

Visti gli articoli 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 e 83 del citato R. decreto-legge 20 luglio 1934;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento per le Case di rieducazione, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, foglio 46. — MANCINI

Regolamento per le Case di rieducazione.

PARTE PRIMA.

ORGANIZZAZIONE.

TITOLO I. — *Norme generali.*

Art. 1.

Finalità istituzionale.

Le Case di rieducazione per minorenni sono destinate ai minori che per abitudini contratte, o in dipendenza dello stato di abbandono in cui si trovano dànno manifeste prove di traviamento e appaiono bisognevoli di correzione morale.

Art. 2.

Ripartizione delle Case di rieducazione.

Le Case di rieducazione o fanno parte dei Centri di rieducazione, o sono ripartite nel territorio del Regno con provvedimento del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 3.

Case di rieducazione speciali.

In Case di rieducazione speciali sono ammessi:

1) i minori sottoposti a procedimento penale, quando non possono essere o non sono assoggettati a custodia preventiva;

2) i minori prosciolti per difetto di capacità di intendere o di volere, senza che sia stata applicata una misura di sicurezza;

3) i minori prosciolti per concessione del perdono giudiziale, o condannati con pena sospesa condizionalmente;

4) i minorenni che, precedentemente all'assegnazione ad una Casa di rieducazione o durante l'internamento, hanno riportato una condanna, o sono stati con provvedimento definitivo internati per misura di sicurezza;

5) i minorenni che il tribunale assegna per cattiva condotta a una Casa speciale, e finchè tale assegnazione non è revocata.

Art. 4.

Decreti di internamento e loro esecuzione.

L'internamento nelle Case di rieducazione è ordinato dal tribunale per i minorenni nei modi indicati dall'art. 25 della legge 27 maggio 1935, n. 835.

Il pubblico ministero competente per l'esecuzione richiede l'assegnazione al Ministero di grazia e giustizia e unisce alla richiesta una copia del provvedimento da eseguire e il foglietto informativo mod. 1030.

Il Ministro assegna i minorenni alle Case di rieducazione da esso dipendenti o a quelle gestite da pubbliche istituzioni, con le quali abbia stipulato apposita convenzione.

Art. 5.

Sistema di rieducazione.

Il sistema di rieducazione si inizia con l'accertamento della personalità del minore; e si attua con le cure fisiche, con la saggia disciplina, con la scuola, con la religione, col lavoro, con la partecipazione alle organizzazioni giovanili del Regime, per concludersi con la partecipazione al Campo DUX.

Art. 6.

Adeguazione dei mezzi rieducativi alla personalità dei minorenni.

I mezzi rieducativi sono adeguati alle condizioni fisiche, psichiche e sociali dei minorenni.

Le Case di rieducazione sono specializzate con la prevalenza dell'indirizzo agricolo, o industriale, o scolastico.

La ripartizione dei minorenni è fatta in gruppi omogenei per età, per sviluppo fisico e psichico, per istruzione scolastica e professionale.

Art. 7.

Educazione politica.

Oltre l'educazione morale, religiosa, scolastica, tecnica e artistica, è curata l'educazione politica dei giovani, per formarne la coscienza fascista al lume dell'ideale della patria e della sua grandezza imperiale.

Art. 8.

Cartella biografica.

Per ogni minorenne è compilata dal direttore la cartella biografica, nella quale sono riassunte le notizie risultanti dagli atti e dai registri della Casa di rieducazione.

La cartella biografica è compilata all'atto dell'ammissione del minorenne nell'Istituto, ed è aggiornata ogni sei mesi, o anche prima in caso di trasferimento.

Art. 9.

Sorveglianza del tribunale per i minorenni sui risultati ottenuti dall'opera di rieducazione.

Alla fine di ciascun anno scolastico, ed anche nel corso dell'anno, se sia richiesto dal pubblico ministero, il direttore della Casa di rieducazione riferisce al tribunale particolari e precise notizie sulla condotta del minorenne, sul profitto nel lavoro e nella scuola, sul rispetto avuto verso i superiori, sulle relazioni con la famiglia, sui rapporti coi compagni, nonchè sugli eventuali episodi rivelatori della modificazione o della persistenza delle abitudini che determinarono l'assegnazione di lui all'Istituto.

Per i minorenni appartenenti alle sezioni indicate nell'art. 11, le informazioni sono fornite alla fine di ogni semestre.

Il tribunale, a mezzo di uno dei suoi componenti, interroga frequentemente il minorenne, per avere esatta conoscenza delle condizioni di lui e dei risultati ottenuti dall'opera di rieducazione.

Art. 10.

Dimissione dei minorenni.

La dimissione dalle Case di rieducazione è ordinata con decreto del tribunale dei minorenni quando il minore non è più bisognevole di correzione.

La dimissione è in ogni caso ordinata per il compimento degli anni ventuno, o per servizio militare di leva, o quando una grave infermità fisica o psichica impedisce il proseguimento dell'opera di rieducazione.

Art. 11.

Sezioni di assistenza.

I minorenni già rieducati e dei quali il tribunale ha sospesa la dimissione a norma dell'art. 30 della legge 27 maggio 1935, n. 835, sono ammessi nelle sezioni di assistenza.

L'organizzazione di tali sezioni è indirizzata al collocamento dei minorenni al lavoro fuori dell'Istituto, presso stabilimenti o ditte esistenti nella città nella quale si trova la Casa di rieducazione.

Il direttore accerta periodicamente presso i datori di lavoro quale sia la condotta dei minorenni appartenenti alle sezioni di assistenza, e ne riferisce volta per volta al tribunale.

Art. 12.

Campo DUX.

I minorenni che dal tribunale sono stati dichiarati rieducati ricevono con la partecipazione al Campo DUX il premio per il profitto della rieducazione e la consegna per l'avvenire che li attende.

La partenza per il Campo DUX ha luogo in forma solenne e conclude la festa annuale del ritorno.

Art. 13.

Comitato di assistenza.

In ogni capoluogo di mandamento è costituito un Comitato di assistenza minorile.

Il Consiglio si compone:

a) del pretore, presidente;

b) di quattro donne fasciste, proposte dalla Federazione provinciale del Partito Nazionale Fascista;

c) di quattro industriali, designati dal prefetto della provincia;

d) dei direttori degli istituti di rieducazione o di assistenza e beneficenza, esistenti nel mandamento;

e) del parroco del capoluogo del mandamento, o nel caso di più parrocchie, del parroco designato dall'Ordinario diocesano.

Nei capoluoghi aventi popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, il numero delle persone indicate nelle lettere *b*) e *c*) è ridotto alla metà.

Il Comitato è costituito con provvedimento del procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni, e dura in carica tre anni.

Art. 14.

Attribuzioni del Comitato di assistenza.

Il Comitato ha per scopo di assistere i minorenni al ritorno in famiglia, dopo la dimissione dalle Case di rieducazione; e di agevolarli, ove occorre, nel trovare stabile lavoro.

L'attività dei Comitati si estende anche al collocamento al lavoro dei minorenni ammessi nelle sezioni di assistenza a norma dell'art. 11.

Alla fine di ogni anno il Comitato propone al Ministero gli enti e le persone che ritiene meritevoli della concessione del diploma al merito della redenzione sociale.

Art. 15.

Informazioni sui minorenni dimessi.

Alla scadenza di un anno dal giorno nel quale i minorenni sono stati dimessi, il direttore assume riservatamente informazioni sulla loro condotta, per stabilire quali sono stati i risultati dell'opera di rieducazione.

Le informazioni sono assunte per un triennio, e i risultati sono comunicati annualmente al Ministero.

Art. 16.

Proposte di dichiarazione di emenda.

Quando l'esito delle informazioni ottenute a norma dell'articolo precedente dimostra che il minorenne, il quale si trova nelle condizioni prescritte dall'articolo 31 della legge 27 maggio 1935, n. 835, è meritevole del provvedimento ivi indicato, il direttore propone al tribunale la dichiarazione di emenda.

TITOLO II. — *Organi della rieducazione.*
Attribuzioni e doveri del personale.

Art. 17.

Classificazione del personale.

Il personale delle Case di rieducazione è composto di:

direttori,
censori,
vice-censori,
istitutori,
assistenti,
medici,
cappellani,
insegnanti,
maestri d'arte,
sottomaestri d'arte,
suore.

Alle Case di rieducazione possono essere inoltre destinati il personale amministrativo, di segreteria e di ragioneria, nonchè il personale salariato, necessari per il funzionamento dei vari rami di servizio.

Art. 18.

Dovere particolare del personale di ogni grado nelle Case di rieducazione.

E' particolare dovere del personale addetto alle Case di rieducazione quello di contribuire con le proprie osservazioni alla conoscenza dei minorenni da parte dell'autorità dirigente, rilevandone le varie manifestazioni non solo nei riguardi della disciplina e dell'ordine dell'Istituto, ma anche nei riguardi morali e sociali.

Delle osservazioni fatte il personale riferisce in un apposito registro tenuto dal censore, che lo presenta giornalmente al direttore.

Dell'interessamento a questo servizio è fatta speciale menzione nelle note di qualifica annuali di ciascun funzionario o impiegato.

Art. 19.

Direttore.

Il direttore è il capo dell'Istituto.

Sovraintende a tutte le parti del servizio e dà gli ordini opportuni; cura la scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle istruzioni e dei contratti; sorveglia il modo col quale il personale da lui dipendente adempie ai doveri del suo ufficio e si mantiene con esso in contatto mediante frequenti udienze.

Riferisce di volta in volta al Ministero sui fatti notevoli che riguardano l'ordine, la disciplina e, in genere, il funzionamento dell'Istituto, anche fuori dei casi preveduti da questo regolamento.

Ha l'obbligo di abitare l'alloggio che l'amministrazione gli concede gratuitamente in uso.

Art. 20.

Còmpito essenziale del direttore.

Il direttore ha il còmpito essenziale del conseguimento della rieducazione dei minorenni internati nell'Istituto, e a tale scopo indirizza la propria attività e quella del personale dipendente.

Egli, considerando l'Istituto come una grande famiglia, deve avvicinare frequentemente ciascun minorenne e conoscerne il nome, il cognome, il luogo di origine, il carattere, le ragioni dell'internamento, la situazione della famiglia dalla quale proviene, il comportamento nella scuola, al lavoro e nella vita di relazione, lo stato di riadattamento al quale è pervenuto e le possibilità di un ritorno in seno ai suoi più stretti congiunti.

Art. 21.

Personale di educazione.

All'istruzione civile dei minorenni attende il personale di educazione assegnato a ciascun Istituto e composto di censori, vice-censori e istitutori.

Il personale di educazione ha l'obbligo dell'insegnamento scolastico e del dopo-scuola; e gli sono inoltre attribuite le mansioni di sorveglianza generale, secondo le disposizioni del direttore.

Art. 22.

Censore.

Il censore attua le direttive date dal capo dell'Istituto per il raggiungimento della rieducazione dei minorenni; e controlla il servizio del personale di educazione, di sorveglianza, di fatica e dei maestri d'arte.

Riferisce prontamente al direttore ogni fatto che concerne l'ordine dell'Istituto, il mantenimento della disciplina, il governo del personale.

Il censore sostituisce il direttore nel caso di impedimento o assenza.

Se l'amministrazione offre l'alloggio gratuito nell'Istituto, il censore ha l'obbligo di abitarlo; e in tal caso egli riceve anche il conveniente mobilio.

Art. 23.

Vice-censore.

Il vice-censore coadiuva il censore in tutte le attribuzioni che sono a questi demandate, e ne eseguisce gli ordini.

Se all'Istituto sono assegnati due o più vice-censori, la ripartizione degli incarichi è stabilita dal direttore.

Art. 24.

Medico.

In ogni Casa di rieducazione sono nominati, secondo il bisogno, uno o più medici, scelti di preferenza fra coloro che hanno compiuto studi di antropologia criminale, di psicologia, di psichiatria o di pedagogia.

Ad essi sono affidati il servizio d'igiene, la cura dei minorenni, del personale e quella delle famiglie che alloggiano nell'Istituto.

Nella cura è compresa la vaccinazione e rivaccinazione.

Il medico assiste saltuariamente alle lezioni, nella scuola e al lavoro, secondo le disposizioni del direttore, per trarne elementi di giudizio sulla personalità del minorenne.

Inoltre egli è tenuto ad impartire ai minorenni, nelle ore stabilite dal direttore, insegnamenti elementari di igiene e di pronto soccorso; nonchè a tutti gli adempimenti stabiliti in questo regolamento e a quelli determinati dalle leggi e dai regolamenti per l'igiene e la sanità pubblica.

Se l'amministrazione offre l'alloggio nell'Istituto, il medico ha obbligo di abitarlo e di corrispondere un canone annuo pari ad un sesto dello stipendio o del compenso del quale egli è fornito.

In caso di assenza o di legittimo impedimento, il sanitario può farsi sostituire da altro medico previamente accettato dalla direzione.

L'assenza o l'impedimento debbono essere subito segnalati al direttore, che provvede ad avvertire il medico designato per la sostituzione.

Art. 25.

Cappellano.

In ogni Casa di rieducazione l'adempimento delle pratiche religiose e l'insegnamento religioso sono affidati a uno o più cappellani.

Essi portano all'azione educatrice il contributo della fede.

Può disporsi che il cappellano eserciti anche le funzioni di insegnante.

Se l'Amministrazione offre l'alloggio nell'Istituto, il cappellano ha obbligo di abitarlo e di corrispondere un canone annuo pari ad un sesto dello stipendio o del compenso del quale egli è fornito.

In caso di assenza o di altro legittimo impedimento, il cappellano può farsi sostituire da altro religioso previamente accettato dalla direzione.

Il cappellano può farsi coadiuvare una volta al mese nella assistenza religiosa e nella confessione dei minorenni da altro religioso accettato dalla direzione.

Art. 26.

Insegnamenti esterni.

L'incarico di particolari insegnamenti, istituiti a norma di questo regolamento, ai quali non sia possibile provvedere col personale indicato nell'art. 21, per mancanza di elementi forniti della necessaria specifica idoneità, può essere affidato dal Ministero, su proposta del direttore, a persone estranee all'Amministrazione, che siano debitamente abilitate all'insegnamento della relativa materia.

Il numero degli insegnanti e il compenso da corrispondersi ai medesimi è determinato dal Ministero di grazia e giustizia, di concerto con quello delle finanze.

Art. 27.

Agronomo.

Alle Case di rieducazione a tipo agricolo può essere assegnato un agronomo, prescelto tra il personale indicato nell'art. 20 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 457, finchè detto personale non sarà stato eliminato; oppure nel ruolo dei capi tecnici agricoli previsto nella tabella 6 dello stesso decreto.

All'agronomo sono affidati l'insegnamento e la sorveglianza dei lavori agricoli.

Egli ha in consegna le macchine, gli utensili e gli arnesi da lavoro; ed è responsabile della loro conservazione, distribuzione e ritiro.

L'agronomo presenta al direttore, entro il primo mese dell'anno finanziario, una relazione sull'azienda agricola a lui affidata, dalla quale risultino: l'andamento dell'azienda stessa, la spesa sostenuta per le coltivazioni, i risultati ottenuti, nonchè i proventi conseguiti, e i provvedimenti che appaiono utili nell'interesse dell'Amministrazione.

Art. 28.

Maestri d'arte.

I maestri d'arte hanno il cómpito e la cura dell'andamento tecnico delle officine, sia per quanto riguarda la produzione, sia per l'impiego del materiale e delle macchine.

Hanno in consegna le macchine, gli utensili e gli arnesi da lavoro, e sono responsabili della loro conservazione, distribuzione e ritiro.

Essi sono anche responsabili della buona conservazione e dell'uso delle materie da lavoro, e sono tenuti a presentare, entro il primo mese di ciascun anno finanziario, il rendiconto della gestione della rispettiva officina.

I maestri d'arte osservano l'orario di insegnamento e di lavoro stabilito dal direttore, e disimpegnano quelle altre incombenze che egli affida loro.

Art. 29.

Sottomaestri d'arte.

I sottomaestri d'arte coadiuvano i maestri d'arte nelle officine più importanti e numerose, e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

Art. 30.

Assistenti.

Il servizio di sorveglianza e di custodia dei minorenni nelle Case di rieducazione è affidato agli assistenti.

Ogni assistente vigila, di regola, una squadra e vi presta le ore di servizio stabilite dall'orario.

L'orario di servizio è composto in guisa da assicurare che, salvi i turni di riposo, una squadra sia sempre affidata ad uno stesso assistente.

Art. 31.

Personale salariato.

In ciascun Istituto sono affidati a personale salariato i servizi di fatica interni ed esterni, la pulizia dei locali, il trasporto degli oggetti e dei manufatti, la tenuta del magazzino vestiario, il servizio di portineria, della cucina e dell'infermeria, secondo le disposizioni di questo regolamento e gli ordini impartiti dal direttore.

Quando lo richiedono le esigenze del servizio, gli inservienti possono, per disposizione del direttore, essere chiamati a concorrere alla sorveglianza sui minorenni; ed hanno sempre l'obbligo di intervenire per il ristabilimento dell'ordine e della disciplina.

Il personale salariato è tenuto alla prestazione giornaliera di dieci ore di servizio, con le modalità determinate dall'orario generale dell'Istituto. Ad esso si applicano tutte le disposizioni di ordine generale che riguardano i salariati dello Stato.

Art. 32.

Personale delle Case femminili.

Nelle Case di rieducazione femminili le mansioni di educazione, di istruzione professionale, di sorveglianza e di fatica sono affidate alle suore.

La superiora delle suore esercita le funzioni del censore e, fatta eccezione per l'adempimento delle pratiche religiose, quelle del cappellano.

Art. 33.

Consiglio di amministrazione.

In ogni stabilimento è costituito un Consiglio di amministrazione, al quale spettano le attribuzioni indicate in questo regolamento.

Lo compongono il direttore dell'Istituto, presidente, il censore, il vice censore più anziano, il sanitario e il cappellano.

Le funzioni di segretario sono esercitate nelle adunanze da un impiegato della direzione.

L'adunanza del Consiglio è valida, se vi intervengono almeno tre dei suoi componenti.

Art. 34.

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione.

Al Consiglio di amministrazione spetta di:

1) proporre al tribunale il trasferimento dei minorenni di cattiva condotta in una Casa di rieducazione speciale;

2) proporre all'autorità competente i minorenni che ritiene meritevoli di proscioglimento o di passaggio alle sezioni di assistenza;

3) proporre al Ministero, a' sensi dell'art. 129 del regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, i provvedimenti disciplinari a carico dei salariati, quando i detti provvedimenti non siano di competenza del direttore dell'Istituto;

4) proporre al Ministero, con deliberazione motivata, le variazioni di paga del personale salariato, per le determinazioni da adottarsi in relazione ai criteri di massima seguiti per tutti i salariati dello Stato e con le modalità all'uopo stabilite. Formula altresì le proposte per la concessione dei premi di operosità e di rendimento al personale predetto, nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 71 del testo unico approvato col R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e nell'art. 234 del regolamento approvato col R. decreto-legge 31 dicembre 1924, n. 2262.

PARTE SECONDA.

FUNZIONAMENTO.

TITOLO I. — *Servizio di portineria.*

Art. 35.

Ingresso principale.

La porta dell'ingresso principale dell'Istituto è permanentemente custodita da un portinaio, scelto dal direttore tra il personale indicato nell'art. 31.

La detta porta resta chiusa nelle ore che l'orario di servizio destina al riposo, e la chiave è custodita dal censore.

Art. 36.

Attribuzioni del portinaio.

La sorveglianza del portinaio è diretta:

1) ad impedire l'ingresso di chi non abbia facoltà di accedere nell'Istituto;

2) ad annotare sul registro prescritto l'ora di entrata e di uscita del personale;

3) ad annotare sul registro prescritto tutti gli oggetti che sono introdotti nell'Istituto e quelli che ne sono portati fuori;

4) a controllare che non escano dall'Istituto manufatti per i quali non sia stato emesso dal contabile l'ordine di uscita;

5) ad avvertire prontamente il censore di ogni fatto notevole che cada sotto la sua osservazione.

Art. 37.

Visita di persone estranee all'Istituto.

Le Case di rieducazione non possono essere visitate senza il permesso del Ministero.

Tale permesso non è necessario:

1) ai Ministri Segretari di Stato, ai Sottosegretari di Stato, ai membri del Gran Consiglio del Fascismo e ai membri del Parlamento;

2) ai presidenti delle corti e dei tribunali, ai capi degli uffici del pubblico ministero, rispettivamente nei distretti e nei circondari di loro giurisdizione;

3) ai magistrati nell'esercizio delle loro funzioni e alle persone che li accompagnano per ragioni del loro servizio o ufficio;

4) ai vescovi della diocesi e alle persone che li accompagnano per ragioni del loro ufficio;

5) ai prefetti e ai segretari delle Federazioni provinciali del P. N. F., nella rispettiva provincia;

6) ai funzionari dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, dell'Arma dei RR. CC. e della P. S., nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 38.

Accompagnamento dei visitatori.

I visitatori sono accompagnati dal direttore o da un funzionario da lui delegato, fatta eccezione per i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, per il direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena e per gli ispettori o i delegati del Ministero.

Art. 39.

Registri delle visite.

Presso la direzione delle Case di rieducazione si tiene un registro, nel quale le persone che visitano l'Istituto sono invitate a scrivere il loro nome e cognome, la loro qualità, e le osservazioni che ritengono di fare.

Un altro registro è riservato alle persone che visitano l'Istituto per ragioni del loro ufficio; esse vi fanno risultare della visita e, volendo, delle osservazioni fatte o degli ordini dati.

TITOLO II. — *Ammissione dei minorenni.*

Art. 40.

Prime operazioni dopo l'ingresso.

All'ingresso nella Casa di rieducazione, il minorenne è presentato al censore, il quale lo interroga e gli rivolge brevi parole di ammonizione e di incoraggiamento.

Il danaro che egli ha con sè è accreditato nel suo libretto di conto corrente; gli oggetti di valore sono depositati presso il contabile.

Il minorenne è quindi condotto all'infermeria per la visita medica e per gli accertamenti indicati nell'art. 42.

Art. 41.

Bagno e vestizione.

Dopo la visita medica, il minore è sottoposto al bagno e alle altre cure di nettezza; riceve gli effetti di corredo e indossa il vestiario uniforme.

Gli effetti di biancheria, di vestiario e gli altri oggetti appartenenti al minorenne, sono fatti lavare quando occorre e depositati in magazzino, o consegnati alla famiglia, o a questa spediti a spese del minorenne.

Art. 42.

Osservazione.

I minorenni nuovi giunti sono sottoposti a un accertamento completo delle loro condizioni fisiche e psichiche.

L'osservazione è compiuta in uno speciale reparto dell'infermeria e la sua durata è stabilita dal medico; il quale, quando ritiene di averla completata, presenta al direttore una relazione sull'esito degli accertamenti compiuti.

Art. 43.

Ammissione alla vita in comune.

Espletati gli accertamenti indicati nell'articolo precedente e se risulta che il minorenne può essere ammesso alla vita in comune, questi è presentato al direttore, il quale gli assegna la squadra e, quando occorre, il mestiere e la classe scolastica.

Se il risultato degli accertamenti non consente l'ammissione del minorenne alla vita in comune, il direttore informa prontamente il Ministero.

Art. 44.

Indagini iniziali per l'indirizzo dell'opera di rieducazione.

Subito dopo l'ingresso del minorenne nell'Istituto, il direttore assume sul suo conto precise notizie delle manifestazioni e delle cause del suo traviamento, della condotta da lui tenuta nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, dei suoi precedenti giudiziari, morali e morbosi.

Se risulta che il minore abbia appartenuto alla Gioventù italiana del Littorio, o ad istituti scolastici, pubblici o privati, che sia stato assistito o curato da organi dell'Opera nazionale maternità e infanzia, o da altre istituzioni o enti; che sia stato in precedenza detenuto, anche solo per fermo o per custodia preventiva, o sottoposto a misura di sicurezza, anche se non detentiva; che infine, la sua condotta abbia dato luogo a indagini da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, il direttore assume particolareggiate informazioni dall'autorità, istituto, ente o scuola, e ottenuta copia integrale della cartella personale eventualmente compilata presso le dette istituzioni, la allega alla cartella indicata nell'art. 8.

TITOLO III. — *Norme di condotta.*

Art. 45.

Squadre - Capisquadra e sottocapisquadra - Alfiere.

La ripartizione dei minorenni, con i criteri indicati nell'art. 6, è fatta per squadre.

In ciascuna squadra sono nominati un caposquadra e un sottocaposquadra, scelti fra i minorenni di migliori comportamenti e che abbiano le necessarie attitudini al comando.

Oltre all'esercizio del comando della squadra durante i movimenti e anche nelle cerimonie esterne, essi concorrono, alla dipendenza dell'assistente, alla sorveglianza disciplinare della medesima.

Al miglior caposquadra dell'Istituto è attribuito il grado di alfiere, con incarico di assumere, quando il direttore lo ritiene utile, il comando di più squadre, e anche di quelle dell'intero Istituto, o di portare, in occasione di cerimonie, o cortei, il gagliardetto dell'Istituto.

Queste disposizioni non si applicano nelle Case di rieducazione femminili.

Art. 46.

Orario di servizio.

Le operazioni giornaliere si svolgono secondo l'orario generale di servizio approvato dal Ministero.

Art. 47.

Passeggiata festiva.

Nei giorni festivi i minorenni escono dall'Istituto per la passeggiata.

Sono indrappellati per squadra e accompagnati dal proprio assistente.

L'ora e la durata dell'uscita sono determinati dall'orario.

Art. 48.

Rituale fascista.

Nell'interno degli Istituti e anche all'esterno di essi, quando i minorenni intervengono a cerimonie o cortei, è strettamente osservato il rituale delle organizzazioni giovanili fasciste.

Art. 49.

Obbligo dell'obbedienza. Istanze.

I minorenni hanno il dovere dell'obbedienza, pronta e rispettosa, agli ordini impartiti dal personale di ogni grado addetto all'Istituto.

Sono vietati le istanze e i reclami collettivi. I minorenni possono chiedere di essere ascoltati dal censore o dal direttore, per esporre fatti o rivolgere istanze, ma la richiesta è presentata, a voce o per iscritto, all'assistente di squadra.

Art. 50.

Contegno durante la ricreazione.

I minorenni hanno l'obbligo di mantenere sempre un contegno corretto e di non trasmodare, neanche durante la ricreazione, in schiamazzi, grida incomposte o giuochi pericolosi.

Art. 51.

Saluto.

I minorenni hanno l'obbligo del saluto verso tutto il personale addetto all'Istituto.

I minorenni isolati salutano levando il braccio nel saluto romano.

I minorenni in isquadra salutano eseguendo il comando di « *attenti* », se fermi, o di « *attenti a destra* » o « *attenti a sinistra* », se in movimento.

Art. 52.

Divieto di fumare, di scambiare oggetti e di riceverne. Dolci e frutta.

Ai minorenni è vietato di fumare.

Ad essi è anche vietato di scambiare o comunque cedersi oggetti di qualunque genere.

Dalla famiglia i minorenni possono essere autorizzati a ricevere dolci o frutta nelle ricorrenze del Natale, della Pasqua, del Natale di Roma, dell'annuale della Marcia su Roma e della Fondazione dell'Impero, e, se promossi, dopo gli esami di giugno.

Art. 53.

Igiene e pulizia personale.

I minorenni sono tenuti alla buona conservazione del vestiario e del corredo ad essi affidati, e all'osservanza di tutte le norme della nettezza, specialmente per quanto riguarda la pulizia dei capelli, dei denti e delle unghie.

Devono fare il bagno di pulizia almeno ogni otto giorni e il lavaggio dei piedi almeno ogni tre giorni.

Art. 54.

Pulizia dei posti e dei locali.

I minorenni hanno l'obbligo di provvedere all'assetto del proprio posto nel dormitorio, o all'assetto e alla pulizia della loro camera.

Devono anche concorrere, salvo che non appartengano a una sezione studenti, a norma degli articoli 72 e 73, alla formazione della squadra che coadiuva alla pulizia degli altri locali dell'Istituto.

Ogni domenica, nell'ora stabilita dal direttore, è eseguita una ispezione alla pulizia personale dei minorenni e al loro posto nei dormitori.

TITOLO IV. — *Vestiario dei minorenni e servizio del guardaroba.*

Art. 55.

Magazzino vestiario.

Il contabile è consegnatario responsabile della gestione del magazzino vestiario in conformità della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Alle mansioni attinenti alla buona conservazione del materiale, all'apprestamento degli effetti occorrenti per la dotazione dei minorenni nuovi giunti, ai cambi ordinari e straordinari del corredo in distribuzione e alla determinazione del fabbisogno occorrente per reintegrare le dotazioni normali del magazzino, il contabile è coadiuvato dall'inserviente addetto al magazzino stesso.

Art. 56.

Cambio della biancheria e del corredo.

Le lenzuola sono cambiate almeno ogni dieci giorni.

Le camicie, le mutande, gli asciugamani e le federe sono cambiate ogni settimana; i fazzoletti e le calze due volte alla settimana.

Il cambio degli altri effetti di corredo e il cambio straordinario di quelli sopra indicati è seguito quando ne sia riconosciuta la necessità.

Il crine dei materassi e dei cuscini è rinnovato quando occorre.

Art. 57.

Norme per la pulizia del corredo.

Le divise di panno, le fodere dei materassi e dei cuscini, e le coperte devono essere lavati almeno una volta all'anno.

Le divise di tela devono essere lavate almeno una volta ogni quindici giorni.

La lana dei materassi e dei cuscini è ribattuta e cardata almeno una volta all'anno.

Art. 58.

Visita al corredo.

Ogni domenica e negli altri giorni stabiliti di volta in volta dal direttore, è eseguita una visita accurata al corredo di ogni minorenne, per accertarne lo stato di conservazione e disporre i cambi o le riparazioni necessarie.

Art. 59.

Altre attribuzioni del guardarobiere.

Oltre alle attribuzioni spettantegli a norma degli articoli precedenti, l'inserviente addetto al magazzino:

1) provvede, secondo le prescrizioni del contabile, alla consegna e al successivo ritiro, degli effetti di vestiario e di biancheria personale e da letto per il bucato e per il rattoppo, nonchè alla consegna, e al successivo ritiro, delle calzature per le riparazioni;

2) segnala al contabile gli effetti non più utilizzabili e custodisce quelli dichiarati fuori d'uso;

3) provvede alla esatta tenuta dei registri relativi al movimento dei materiali di magazzino;

4) custodisce gli effetti di biancheria, di vestiario e gli altri oggetti indicati nel secondo comma dell'art. 41.

TITOLO V. — *Servizio sanitario.*

Art. 60.

Infermeria.

Ogni Casa di rieducazione è fornita di infermeria, la quale dispone: di un reparto per la cura delle malattie non contagiose, di un reparto per la cura delle malattie contagiose, di un reparto per l'osservazione dei minorenni nuovi giunti.

Inoltre l'infermeria dispone di gabinetti per ricerche cliniche, chimiche e di psicologia sperimentale, e di impianti per ricerche radiologiche e cure elettroterapiche.

Il funzionamento dell'infermeria è affidato al medico, il quale ha alla sua dipendenza uno o più infermieri, scelti nel personale indicato nell'art. 31 di questo regolamento fra coloro che sono forniti del diploma indicato nell'art. 140 della legge 22 luglio 1934, n. 1265.

Art. 61.

Disposizioni per gli ammalati di malattie contagiose.

Al medico spetta di dare immediatamente comunicazione al direttore di ogni caso di malattia contagiosa e di adottare senza indugio tutte le disposizioni per le disinfezioni occorrenti, per l'isolamento degli ammalati e per il funzionamento del reparto ad essi riservato dell'infermeria.

Il direttore informa il Ministero.

Art. 62.

Visita giornaliera. Informazioni alle famiglie.

Ogni giorno, nell'ora stabilita dall'orario, o, nei casi urgenti, tutte le volte che ne sia richiesto dal direttore, il medico visita gli ammalati e dà i provvedimenti che giudica necessari per la loro cura.

Le prescrizioni dietetiche e mediche sono scritte dal medico di sua mano nei prescritti registri.

Di ogni caso di malattia grave il medico informa prontamente il direttore, per le comunicazioni da farsi alle famiglie dei minorenni ammalati.

Art. 63.

Ricovero in ospedali. Proposte di dimissione.

Quando risulti assolutamente indispensabile, il direttore, ottenutane, salvo il caso di assoluta urgenza, l'autorizzazione dal Ministero, ordina il ricovero dei minorenni in ospedali o in altri luoghi esterni di cura.

Se il minorenne sia colpito da una grave infermità fisica o psichica, tale da impedire il proseguimento per un tempo indefinito dell'opera di rieducazione, il direttore propone al Ministero la dimissione a norma dell'art. 10.

Art. 64.

Specialista.

Quando risulti necessaria l'opera di uno specialista, deve essere richiesta al Ministero la relativa autorizzazione.

Art. 65.

Esame dei medicinali e dei generi alimentari.

Il medico è tenuto ad esaminare i medicinali dell'armadio farmaceutico almeno ogni quindici giorni per verificarne la qualità; a visitare, quando ne è richiesto dal direttore, i generi alimentari che si introducono nell'Istituto e a firmare i verbali di accettazione o di rifiuto.

Art. 66.

Attribuzioni dell'infermiere.

L'infermiere provvede, secondo le disposizioni e sotto il controllo del medico, al servizio di primo soccorso, alle medicazioni ordinarie, all'assistenza degli ammalati, alla distribuzione e somministrazione dei medicinali, alla pulizia personale degli ammalati, alla esecuzione di tutte le disposizioni igieniche e dietetiche impartite dal medico, alle disinfezioni, alla distribuzione del vitto, alla tenuta dell'armadio farmaceutico e alla custodia ed eventuale disinfezione del vestiario degli ammalati.

Egli tiene anche aggiornate le tabelle affisse al letto di ciascun ammalato nell'infermeria, indicanti la diagnosi, il corso della malattia e le prescrizioni farmaceutiche e dietetiche date dal medico.

Art. 67.

Colonie estive.

Durante la stagione estiva i minorenni segnalati dalle direzioni delle Case di rieducazione come bisognevoli di cure balneari ed elioterapiche partecipano alle colonie estive organizzate dalla Gioventù italiana del Littorio o dallo stesso Ministero di grazia e giustizia.

Entro il mese di maggio di ciascun anno il direttore trasmette al Ministero un elenco dei minorenni che il medico dichiara bisognevoli delle cure predette e una relazione con le proposte per la organizzazione di una colonia.

TITOLO VI. — *Servizio scolastico.*

Art. 68.

Finalità dell'insegnamento nelle Case di rieducazione.

La scuola deve anzitutto far ben conoscere al minorenne quale sia stato l'errore da lui commesso disertando la via del dovere, e come egli possa ancora tornare degnamente tra i buoni cittadini.

Art. 69.

Insegnamento scolastico.

L'istruzione elementare è obbligatoria per tutti i minorenni; essa viene impartita nell'interno degli Istituti secondo i programmi dell scuole pubbliche.

Possono altresì essere organizzate scuole artigiane, secondo gli ordinamenti scolastici e tenendo presente il carattere dell'Istituto.

Art. 70.

Certificati di studio.

I certificati di studio sono rilasciati senza alcuna indicazione o cenno della Casa di rieducazione nella quale gli studi sono stati compiuti.

Art. 71.

Insegnamento delle lingue estere.

Il Ministero può autorizzare che nella Casa di rieducazione sia istituito l'insegnamento delle lingue estere per i minorenni che vi dimostrano disposizione e che vogliono recarsi al lavoro in colonia o all'estero.

La relativa spesa è a carico delle famiglie dei minorenni, salvo i casi di comprovata povertà.

Art. 72.

Sezione per studenti di scuole medie.

Presso alcune Case di rieducazione possono essere istituite una o più sezioni per studenti di scuole medie.

I minorenni frequentano le lezioni presso le scuole pubbliche, e in tal caso essi sono accompagnati a scuola dall'assistente della squadra; ma possono anche seguire corsi privati di insegnamento secondo le disposizioni impartite caso per caso dal Ministero.

L'ammissione alle sezioni è fatta dal direttore su richiesta delle famiglie, quando queste si assumono il pagamento, oltre che della retta di mantenimento, dovuta a norma dell'art. 25 della legge 27 maggio 1935, n. 835, anche delle tasse scolastiche; o per decisione del Ministero, e a spese dell'Amministrazione, quando un minorenne appartiene a famiglia di provato povertà e rivela una eccezionale disposizione per gli studi e sempre che riporti negli scrutini finali e negli esami una media di merito e di condotta non inferiore agli otto decimi.

Art. 73.

Sezione per studenti di belle arti, di canto, musica o recitazione.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando i minorenni rivelano una eccezionale tendenza allo studio delle belle arti, della musica, del canto e della recitazione.

In tal caso essi possono essere autorizzati dal Ministero a frequentare i relativi corsi di insegnamento presso istituti o scuole esistenti nella città dove ha sede la casa di rieducazione.

Art. 74.

Informazioni periodiche sui minorenni studenti.

E' dovere del direttore assumere frequenti e precise informazioni sulla condotta e sul profitto dei minorenni che frequentano gli istituti indicati nei due articoli precedenti.

Art. 75.

Trasferimento dalle sezioni studenti.

I minorenni ammessi alle sezioni indicate negli articoli 72 e 73 sono trasferiti in una Casa di rieducazione a tipo industriale o agricolo se tengono cattiva condotta o dimostrano scarso profitto negli studi.

Il trasferimento dalle sezioni anzidette è deliberato dal Ministero, sentito, se occorre, il preside dell'istituto scolastico frequentato dal minorenne.

Art. 76.

Tasse scolastiche, spese per libri e ripetizioni scolastiche.

Il pagamento delle tasse scolastiche e l'acquisto dei libri, per i minorenni delle sezioni indicate negli articoli 72 e 73, è eseguito nel tempo e secondo le disposizioni stabilite dalle competenti autorità.

Se i minorenni debbono frequentare lezioni private o di ripetizione, gli onorari ai professori sono pagati in quote mensili anticipate.

Se il pagamento delle tasse e l'acquisto dei libri non sono fatti nel termine, e l'Amministrazione non creda di potersene assumere la spesa, nelle sole ipotesi e sotto le condizioni previste nell'ultima parte dell'art. 72, il minorenne è trasferito in una Casa di rieducazione a tipo industriale o agricolo.

Art. 77.

Durata dell'anno scolastico. Periodo degli esami.

Nelle scuole organizzate nelle Case di rieducazione, l'anno scolastico si inizia di regola il 1° ottobre e termina il 30 giugno. Gli esami hanno luogo nella prima quindicina di luglio e di settembre.

Dal 1° luglio al 30 settembre le lezioni continuano solo per i non promossi.

Per i minorenni che frequentano le scuole pubbliche o che debbono in esse sostenere gli esami, valgono le date stabilite dalle competenti autorità scolastiche.

Art. 78.

Proiezioni cinematografiche e audizioni radiofoniche.

Le Case di rieducazione sono fornite di apparecchio cinematografico e di apparecchio radiofonico, da servire come mezzi della rieducazione dei minorenni.

Art. 79.

Visita a musei, gallerie, ecc.

Le direzioni hanno cura di organizzare la visita da parte dei minorenni a musei, gallerie e ai principali monumenti, o anche a importanti stabilimenti o opifici, esistenti nella città nella quale ha sede l'Istituto.

La visita deve essere autorizzata dal Ministero, e può aver luogo a turno fra le squadre, anche in giorni diversi.

Art. 80.

Conferenze.

Il direttore organizza corsi di conferenze su argomenti di carattere educativo e istruttivo, da tenersi nell'Istituto da professionisti e insegnanti esterni, o da funzionari dell'Istituto.

Il programma delle conferenze è sottoposto al Ministero per l'approvazione.

Le conferenze sono tenute di regola nel pomeriggio di ciascun sabato. Debbono anche essere tenute in occasione di importanti avvenimenti nazionali e di manifestazioni notevoli dell'attività del Regime, per illustrarne il significato e contribuire alla formazione della coscienza fascista dei giovani.

Art. 81.

Insegnamento del canto corale e della musica. Corpo bandistico.

Nelle Case di rieducazione l'insegnamento del canto corale è obbligatorio e ha luogo nelle ore di ricreazione, secondo l'orario stabilito dalla direzione.

Può anche essere istituito l'insegnamento della musica, e i minori che vi sono ammessi si distinguono in allievi e musicanti. I musicanti compongono un corpo bandistico che suona nei giorni festivi in uno dei cortili dell'Istituto, e può partecipare, se il Ministero lo autorizza, alle cerimonie alle quali intervengono una o più squadre dell'Istituto.

Art. 82.

Insegnamento del lavoro manuale e del disegno.

Nelle Case di rieducazione è istituita una scuola del lavoro manuale e del disegno: hanno l'obbligo di frequentarla tutti i minori degli anni dodici, che non facciano parte di una delle sezioni indicate negli articoli 72 e 73 di questo regolamento.

Esso ha luogo nelle ore che per gli adulti sono destinate al lavoro.

L'insegnamento del disegno può essere proseguito anche dopo il compimento degli anni dodici dai minorenni ai quali tale insegnamento può riuscire proficuo per l'esercizio del lavoro al quale sono avviati nelle officine, se vi dimostrano particolare attitudine.

In tal caso, l'insegnamento del disegno è specializzato e riceve indirizzo prevalentemente costruttivo e tecnico per le varie arti.

Art. 83.

Educazione fisica ed esercitazioni sportive.

L'educazione fisica dei minorenni è affidata ad apposito insegnante tratto dai quadri della Gioventù italiana del Littorio, ed è promossa a mezzo della ginnastica di movimento, della ginnastica con gli attrezzi e delle esercitazioni sportive, secondo l'orario predisposto dalla direzione.

Ogni Istituto è dotato pertanto di un campo sportivo, di una palestra coperta e di una piscina.

Nei giorni festivi possono aver luogo adunate, esercitazioni di insieme e gare con premi.

Art. 84.

Biblioteca.

In ogni Casa di rieducazione è istituita una biblioteca composta di libri e riviste adatti per la elevazione morale e religiosa dei minorenni e per la loro preparazione intellettuale politica e artistica.

Alla biblioteca è annessa una sala di lettura nella quale i minori possono essere ammessi nelle ore di ricreazione.

I libri possono essere anche dati in prestito.

Un istitutore nominato dalla direzione è preposto alla formazione e tenuta del catalogo, al servizio dei prestiti, alla conservazione dei libri, all'ordine e alla disciplina dell'ambiente.

TITOLO VII. — *Servizio del lavoro.*

Art. 85.

Lavoro agricolo e lavoro industriale.

I minorenni che hanno compiuto gli anni dodici e non appartengono a una sezione per studenti, a norma degli articoli 72 e 73, hanno l'obbligo di apprendere un mestiere.

La scelta del mestiere è fatta dal direttore tenuto conto delle condizioni indicate nell'art. 6, delle tendenze manifestate da ciascun minorenne e, se del caso, dei desideri espressi dai genitori o dagli esercenti la tutela.

Art. 86.

Organizzazione del lavoro.

Il lavoro agricolo o industriale ha scopo prevalentemente didattico.

Tuttavia, quando è possibile, occorre indirizzare l'organizzazione delle officine e delle aziende, agricole a divenire produttive. In questo caso alle officine non possono essere addetti i minorenni di età inferiore agli anni quattordici.

Art. 87.

Corsi di addestramento. Diploma di abilitazione.

L'addestramento al lavoro è ripartito in corsi, secondo i programmi approvati dal Ministero.

Ciascun corso dura almeno sei mesi, e gli allievi sostengono alla fine di esso un esame per passare al corso superiore. Superati gli esami finali, gli alunni conseguono un diploma di abilitazione, che è rilasciato dal Ministero.

Gli esami sono sostenuti davanti ad una commissione composta dal direttore, dal censore, dall'agronomo o, secondo i casi, dal maestro d'arte, e da due tecnici, uno dei quali possibilmente insegnante nelle scuole agrarie o industriali.

Art. 88.

Remunerazione ai minorenni diplomati.

Il lavoro dei minorenni che hanno conseguito il diploma può essere compensato con una remunerazione stabilita anno per anno dal Ministero, per una somma complessiva, per tutti gli Istituti, determinata di concerto col Ministero delle finanze.

Art. 89.

Prelevamento sulla remunerazione di una quota per spese di mantenimento.

Se per il mantenimento nella Casa di rieducazione del minorenne, al quale spetta la remunerazione indicata nell'articolo precedente, non sia soddisfatto l'obbligo del rimborso delle rette, a norma dell'art. 25 della legge 27 maggio 1935, n. 835, è prelevata sulla remunerazione predetta una quota di quattro decimi, a beneficio dell'erario e a titolo di rimborso parziale delle spese di mantenimento.

Del prelevamento il direttore della casa di rieducazione deve dare subito notizia alla cancelleria del tribunale agli effetti indicati nell'art. 128.

Art. 90.

Remunerazioni ai minorenni delle sezioni di assistenza.

La riscossione delle remunerazioni corrisposte ai minorenni delle sezioni di assistenza, indicate nell'art. 11, è fatta a fine di ogni settimana dalla direzione, la quale dopo aver eseguito, nel caso che si verifichi l'ipotesi dell'articolo precedente, il prelevamento ivi prescritto accredita la somma sul conto corrente di ciascun minorenne.

Si osserva la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 91.

Il lavoro nelle Case di rieducazione femminili.

Negli Istituti femminili l'istruzione professionale è volta essenzialmente all'insegnamento dei lavori donneschi di sartoria, ricamo, cucito, stireria, maglieria, ecc.

Allo scopo di perfezionare il loro addestramento nelle faccende domestiche, il direttore dispone che le minorenni siano destinate a turno ai servizi dell'Istituto: alla cucina, alla lavanderia, al guardaroba e ai magazzini.

TITOLO VIII. — *Visite, corrispondenze e licenze.*

Art. 92.

Visite.

I genitori, gli altri prossimi congiunti e gli esercenti la tutela sono ammessi a visitare i minorenni due volte al mese.

I permessi sono concessi dal direttore.

Il permesso non può essere concesso: ai minori che scontano la punizione indicata nel n. 5 dell'art. 105, e a quelli che scontano la punizione indicata nel n. 6 dello stesso articolo durante il primo semestre del loro internamento nell'Istituto speciale.

La visita ha luogo in una apposita sala, nei giorni e nelle ore indicate dall'orario.

Art. 93.

Divieto di consegnare somme o altri oggetti durante le visite.

Le persone ammesse a visitare i minorenni non possono consegnare ad essi somme o altri oggetti, salvo quanto è disposto dall'ultimo comma dell'art. 52.

Se le persone ammesse alla visita dichiarano di voler versare somme a beneficio dei minorenne loro congiunto, il personale preposto ai colloqui li invita ad effettuarne il versamento nelle mani del contabile.

Art. 94.

Compito del censore riguardo alla corrispondenza.

Il censore ha obbligo di curare che i minorenni non trascurino la corrispondenza con i genitori o con gli esercenti la tutela.

Art. 95.

Scrittura della corrispondenza. Minorenni analfabeti.

Nei giorni festivi, e nell'ora stabilita dall'orario, i minorenni attendono alla scrittura della corrispondenza.

Essi possono essere autorizzati a scrivere anche in giorni diversi, quando particolari circostanze lo richiedono.

Ai genitori o agli esercenti la tutela scrive, per i minorenni analfabeti, almeno una volta al mese, il direttore o un funzionario da lui delegato.

Art. 96.

Controllo della corrispondenza.

La corrispondenza che i minorenni desiderano spedire e quella che è ad essi indirizzata sono esaminate dal censore, che vi appone il suo visto.

Il censore segnala al direttore e sottopone al suo esame la corrispondenza che contiene elementi speciali di giudizio, o apprezzamenti e notizie degni di nota, o che consiglino provvedimenti nell'interesse della rieducazione del minore.

Art. 97.

Affrancatura della corrispondenza a favore dei minorenni non abbienti.

L'Amministrazione provvede a proprie spese, in favore dei minorenni sprovvisti di mezzi, all'affrancatura di una lettera al mese, purchè diretta ai genitori o al tutore.

Art. 98.

Concessione delle licenze.

Il Ministero su proposta del direttore, può concedere ai minorenni licenze della durata massima di un mese, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, e purchè la spesa del viaggio sia sostenuta dalla famiglia.

La spesa del viaggio è sostenuta dall'Amministrazione, quando si tratta di minori appartenenti a famiglie assolutamente povere e quando il motivo, pel quale la licenza è stata richiesta, è eccezionalmente grave.

Art. 99.

Accompagnamento dei minorenni inviati in licenza.

Il direttore stabilisce se il minore, che deve recarsi in licenza ha bisogno di essere accompagnato durante il viaggio.

Salvo il caso di sopraggiunta necessità, il viaggio di andata e quello di ritorno hanno luogo direttamente, con esclusione di ogni sosta.

TITOLO IX. — *Disciplina.*

Art. 100.

Ricompense.

Ai minorenni internati nelle Case di rieducazione possono essere concesse le seguenti ricompense:

1) uscita libera nei giorni festivi con i genitori o con persone da questi designate, dalle nove all'ora della cena;

2) visita da parte dei genitori, degli altri prossimi congiunti, o degli esercenti la tutela, oltre il numero di volte indicato nel primo comma dell'art. 92;

3) passeggiata mensile in località dei dintorni e merenda;

4) dono di libri;

5) diploma di merito;

6) iscrizione nella Gioventù italiana del Littorio;

7) partecipazione al Campo DUX.

Art. 101.

Norme generali sulla concessione delle ricompense.

La concessione delle ricompense è deliberata dal direttore pubblicata con apposito ordine del giorno, che viene affisso nell'Istituto.

Se si tratta delle ricompense indicate nei numeri 3 e seguenti dell'articolo precedente, la concessione deve essere autorizzata dal Ministero.

Le ricompense non possono essere concesse che ai minorenni classificati buoni e dopo un periodo minimo di internamento di mesi sei.

Art. 102.

Norme sulla concessione del dono dei libri.

Il dono dei libri può essere fatto ai minorenni classificati buoni nell'ultimo semestre, che hanno riportato negli esami finali una votazione non inferiore ai sette decimi.

I libri sono offerti dal Ministero e su di essi il direttore scrive di suo pugno la menzione della concessione con la data e la firma.

Art. 103.

Norme sulla concessione del diploma di merito.

Il diploma di merito può essere concesso ai minorenni classificati buoni durante l'intero anno e che hanno riportato, negli esami finali una votazione non inferiore agli otto decimi.

Art. 104.

Iscrizione alla Gioventù italiana del Littorio.

L'iscrizione nella Gioventù italiana del Littorio può essere concessa ai minorenni che in due trimestri successivi sono classificati buoni.

Essa segna il compimento del primo periodo dell'azione rieducativa e premia coloro che ne hanno ben profittato. Il direttore deve pertanto conferirle l'importanza e la solennità necessarie perchè tutti i minorenni ne intendano il significato.

Gli iscritti alla Gioventù italiana del Littorio, o una loro rappresentanza, possono partecipare, con l'autorizzazione del Ministero, a cerimonie o adunate indette dalle organizzazioni competenti. In tal caso le squadre sono al comando dei rispettivi istruttori, coadiuvati per la sorveglianza, ove ne sia il caso, dal personale destinato dal direttore.

L'iscrizione resta sospesa se il minore perde la classificazione di buono; e in tal caso ricomincia a decorrere il periodo indicato nel primo comma di questo articolo.

Art. 105.

Punizioni.

Ai minorenni internati nelle Case di rieducazione possono essere inflitte le seguenti punizioni:

1) ammonizione;

2) limitazione della durata della ricreazione;

3) esclusione della ricreazione da uno a cinque giorni;

4) esclusione dalla passeggiata festiva da uno a tre mesi;

5) isolamento da uno a cinque giorni;

6) passaggio ad un stabilimento speciale per minorenni di cattiva condotta.

Art. 106.

Norme sull'applicazione delle punizioni.

Le punizioni devono essere applicate nello stesso giorno nel quale sono accertate le mancanze commesse dai minorenni.

Le punizioni indicate nei numeri 4 e 5 dell'articolo precedente sono applicate dal direttore; quella del numero 3 può esserlo anche dal censore; quelle dei numeri 1 e 2 anche dagli istitutori.

La punizione preveduta nel numero 6 dell'articolo precedente è applicata dal tribunale per i minorenni, nei casi di grave e persistente violazione della disciplina, quando gli altri mezzi disciplinari sono stati inutilmente sperimentati. Copia del decreto è comunicato al Ministero, che designa l'Istituto nel quale il minorenne deve essere trasferito.

L'applicazione delle punizioni è pubblicata nell'ordine del giorno, che viene affisso nell'Istituto.

Art. 107.

Effetti delle punizioni sulle classifiche.

L'applicazione delle punizioni, ad eccezione di quelle indicate nei primi due numeri dell'art. 105, sospende gli effetti della classifica di buono.

Art. 108.

Norme sulla esecuzione della punizione dell'isolamento.

La punizione dell'isolamento si sconta in camere aventi ciascun lato di lunghezza non inferiore a tre metri.

L'assistente addetto alle camere di isolamento riceve in consegna i puniti e annota in apposito registro la data del loro ingresso e quella della loro dimissione.

Vigila sulla esecuzione della punizione, impedisce le comunicazioni fra i puniti, sorveglia che essi non si abbandonino a scoraggiamento o ad atti di violenza, e segnala prontamente al censore ogni fatto degno di nota.

Ha anche obbligo di disporre per la pulizia dei locali e per la nettezza personale dei minorenni.

I puniti sono visitati tutti i giorni dal censore, dal medico, e dal cappellano.

Art. 109.

Sospensione e condono delle punizioni.

Il direttore ha facoltà di sospendere e di condonare in tutto o in parte le punizioni, fatta eccezione per quella indicata nel n. 6 dell'art. 105.

La sospensione è revocata, se il minorenne nei tre mesi immediatamente successivi incorre in una nuova punizione.

La sospensione può aver luogo anche per motivi di salute accertati dal sanitario.

Art. 110.

Funzionamento delle Case speciali per minorenni di cattiva condotta.

I minorenni assegnati, a norma dell'art. 105, n. 6, a una Casa di rieducazione speciale per cattiva condotta, sono sottoposti a particolari cure morali e, se occorre, medico-pedagogiche.

Nelle Case di rieducazione speciali non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 45 comma secondo e seguenti, 78, 79, 81, 83 ultimo comma, 98 e 100.

Dopo sei mesi dall'assegnazione allo stabilimento speciale, ai minorenni sono attribuiti i voti indicati nell'art. 136, e dal direttore una delle classifiche indicate nell'art. 137.

I minorenni classificati buoni ritornano nelle Case di rieducazione della categoria alla quale appartengono a norma degli articoli 1 e 3. Quelli che hanno riportata una qualifica inferiore, rimangono nella Casa speciale e sono trimestralmente sottoposti a nuova votazione e nuova classifica.

Art. 111.

Abbandono arbitrario dell'Istituto.

Se un minorenne abbandona arbitrariamente l'Istituto, del fatto è data immediatamente notizia all'autorità di pubblica sicurezza, per le ricerche del fuggitivo. Sono in pari tempo informati il Ministero e il procuratore generale del Re; e, se si tratta di minorenne internato nella Casa di rieducazione a norma dell'art. 3, n. 1, anche l'autorità giuriziaria competente sul procedimento.

Dal giorno in cui il minorenne è nuovamente internato in una Casa di rieducazione ricomincia a decorrere il periodo indicato nel comma terzo dell'art. 101.

TITOLO X. — *Servizio religioso.*

Art. 112.

Esercizio del culto cattolico.

Ogni Istituto ha un oratorio per il culto cattolico, e almeno un cappellano al quale sono affidate le attribuzioni indicate nell'art. 25.

Salvo che il minorenne non risulti appartenente ad un culto diverso, egli ha obbligo di seguire le pratiche del culto cattolico.

Art. 113.

Celebrazione della Messa e delle altre funzioni religiose.

Ciascun Istituto dispone di una cappella per la celebrazione della Messa e delle altre funzioni religiose.

La celebrazione della Messa ha luogo nei giorni di domenica e nelle altre solennità religiose. Le altre funzioni sono autorizzate dal direttore su proposta del cappellano.

A tali celebrazioni assiste, salvo i casi di impedimento o di appartenenza a culto diverso dal cattolico, l'Istituto al completo.

Art. 114.

Preghiera della sera.

Alla sera, prima di andare a letto, e stando ciascuno al proprio posto, i minorenni che non risultano appartenenti ad un culto diverso, recitano le preghiere del culto cattolico: un « Pater » e un'« Ave » e un « Gloria », terminando con le parole: « Sommo Dio, proteggi il DUCE e benedici la sua fatica per la nostra rigenerazione ».

Art. 115.

Culti diversi dal cattolico.

All'istruzione religiosa degli appartenenti a confessione diversa dalla cattolica si provvede caso per caso, secondo le richieste delle famiglie e le disposizioni del Ministero.

TITOLO XI. — *Servizio del mantenimento.*

Art. 116.

Trattamento alimentare.

Il vitto è somministrato nella quantità e della qualità stabilite dalle tabelle da sottoporre all'approvazione del Ministro per la grazia e giustizia e di quello per le finanze.

Il trattamento alimentare dei minorenni ammalati è determinato dal medico secondo le varie ipotesi previste nelle tabelle predette.

Art. 117.

Esame dei generi alimentari.

All'atto della introduzione nell'Istituto, i generi destinati all'alimentazione sono esaminati dal direttore o da un altro funzionario da lui delegato, il quale accerta la loro rispondenza per qualità e quantità a quelli prescritti, richiedendo, se occorre, l'esame del medico, a norma dell'art. 65.

I detti generi sono sottoposti a nuova visita quando dal magazzino sono introdotti nella cucina per la cottura.

Art. 118.

Servizi di cucina.

Alla cucina sono addetti un cuoco, uno sguattero e un refettoriere scelti dal direttore fra il personale indicato nell'art. 31.

Il cuoco riceve i generi alimentari nella quantità indicata nella nota per la giornata dal censore; ne cura a seconda i casi la conservazione e l'uso; attende alla preparazione delle vivande e vigila che siano cotti e preparati i soli cibi prescritti. E' responsabile della pulizia e del perfetto stato degli utensili della cucina e specialmente della stagnatura dei recipienti di rame. E' anche responsabile della rigorosa osservanza delle norme del regolamento di igiene sullo sgombero delle immondizie e dei rifiuti di cucina.

Lo sguattero è tenuto alla lavatura delle stoviglie, alla pulizia dei locali adibiti a cucina e a deposito dei generi alimentari, ed esegue gli altri ordini inerenti alla sua qualità, che gli sono dati dal cuoco.

Il refettoriere è tenuto alla pulizia del refettorio, alla preparazione della mensa, al trasporto e alla distribuzione del vitto, e coadiuva in quanto occorre il cuoco dal quale dipende.

Art. 119.

Razioni supplementari di vitto per i minori studenti.

Ai minorenni che appartengono alle sezioni studenti indicate negli articoli 72 e 73 può essere corrisposta, sentito il medico, una razione supplementare di vitto, conforme a quanto è stabilito dalle tabelle, purchè la famiglia, nel caso che l'ammissione alla sezione studenti sia stata richiesta dalla medesima, ne assuma la spesa.

A garanzia della esattezza del pagamento, i genitori, o, a seconda dei casi, gli ascendenti, o gli esercenti la tutela, eseguono presso la direzione dell'Istituto un deposito equivalente alla retta di un mese.

Il deposito è restituito dopo la dimissione del minorenne, o dopo che egli ha cessato di appartenere alla sezione studenti a norma degli articoli 75 e 76.

Se, tenuto conto della circostanza indicata nell'ultimo comma dell'art. 72, la spesa del mantenimento dei minorenni ammessi alla sezione studenti è sopportata dalla amministrazione, anche la provvista della razione supplementare è a carico della medesima.

Art. 120.

Razione supplementare di vitto per i minorenni non studenti.

La concessione indicata nel primo comma dell'articolo precedente può essere fatta anche ai minorenni non appartenenti alle sezioni studenti, quando il medico, tenuto conto della loro costituzione fisica, riconosce la necessità di un nutrimento più copioso di quello ordinario.

Art. 121.

Offerte indirizzate ai minorenni.

Il Ministero può consentire ai direttori delle Case di rieducazione l'accettazione di offerte indirizzate a tutti i minorenni o ad alcune categorie di essi, con le limitazioni e le condizioni che nei singoli casi appaiono opportune.

Le offerte dirette personalmente ai singoli minorenni possono essere accettate, se il direttore ritiene che non siano in contrasto con le disposizioni di questo regolamento e abbiano legittima provenienza.

Se sono in contrasto con le disposizioni regolamentari, devono essere restituite ai mittenti; se risultano di illegittima provenienza, sono devolute a favore della Cassa delle ammende.

Se i minorenni destinatari sono sottoposti a procedimento penale, prima di disporre la devoluzione a favore della Cassa delle ammende, il direttore informa l'autorità giudiziaria.

TITOLO XII. — *Pagamento delle rette di mantenimento e procedura relativa.*

Art. 122.

Decisione del tribunale.

Nel compiere le indagini relative alla necessità di internare un minorenne nelle Case di rieducazione, il tribunale raccoglie anche gli elementi necessari per accertare i vincoli familiari e le condizioni economiche del minorenne e dei parenti di lui, che debbono essere tenute presenti per il ricupero delle rette di mantenimento.

Il tribunale per i minorenni, nello stesso provvedimento che dispone l'internamento di un minore in una Casa di rieducazione, determina a quale delle persone indicate nell'art. 25 della legge 27 maggio 1935, n. 835, devono mettersi a carico le rette di mantenimento.

Se il tribunale ritiene necessario procedere ad accertamenti ulteriori, la determinazione può essere fatta in un tempo successivo; ma dopo due mesi dalla data del decreto di internamento, il tribunale deve fare relazione al Ministero per giustificare il ritardo.

Prima di provvedere, il tribunale invita le parti obbligate a fare le dichiarazioni che ritengono opportune nel loro interesse; e quindi provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato, deliberato in camera di consiglio.

Art. 123.

Comunicazione e notificazione del provvedimento.

A cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, il provvedimento che determina a chi spetta il carico della retta di mantenimento, è comunicato al pubblico ministero e notificato, mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento, alla persona obbligata al pagamento.

I pieghi raccomandati sono affrancati dagli uffici postali, che addebitano la relativa tassa nel conto di credito aperto alle autorità giudiziarie.

Art. 124.

Ricorso alla Corte di appello.

Entro dieci giorni dalla data della comunicazione e della notificazione eseguita a norma dell'articolo precedente, possono rispettivamente presentare ricorso alla sezione per i minorenni della Corte di appello il pubblico ministero e la persona che fu dichiarata tenuta al pagamento della retta di mantenimento.

La presentazione del ricorso è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria del tribunale per i minorenni; o anche nella cancelleria della pretura del mandamento ove gli obbligati al pagamento hanno la residenza, il domicilio o la dimora.

Il ricorso e gli atti sono trasmessi senza indugio alla cancelleria della Corte di appello.

La sezione per i minorenni della Corte di appello decide sul ricorso in camera di consiglio, con decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame, sentito il pubblico ministero, e, se essa lo crede necessario, anche la parte ricorrente.

Il decreto che decide sul ricorso è comunicato entro cinque giorni dalla cancelleria della Corte a quella del tribunale per i minorenni, alla quale sono restituiti nello stesso tempo gli atti che erano stati alligati al ricorso.

Art. 125.

Comunicazione dell'arrivo dei minorenni nelle Case di rieducazione.

Il direttore della Casa di rieducazione, tanto se governativa quanto se gestita da pubbliche o private istituzioni, alla quale è stata fatta l'assegnazione del minorenne a norma dell'articolo 25 della legge 27 maggio 1935, n. 835, comunica alla cancelleria del tribunale che ha ordinato l'internamento, l'arrivo del minorenne nell'istituto.

Art. 126.

Avviso di pagamento.

Quando il provvedimento che determina a chi spetta l'obbligo del pagamento della retta sia divenuto definitivo, il cancelliere del tribunale per i minorenni ne comunica copia

al direttore della Casa di rieducazione, alla quale il minorenne è stato assegnato dal Ministero; e quindi, per ciascuna delle parti obbligate, compila l'avviso di pagamento e lo spedisce mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento. A questi pieghi raccomandati si applica la disposizione del capoverso dell'art. 123.

L'avviso di pagamento deve contenere l'indicazione della somma dovuta, ripartita in dodici mensilità, a decorrere dal giorno del ricovero, con diffida che se entro il decimo giorno dalla fine di ciascun mese non sia stato soddisfatto il pagamento della mensilità scaduta, si procederà agli atti esecutivi.

Le frazioni di mese si computano a giornata.

Art. 127.

Pagamento delle rette.

Il pagamento della somma indicata nell'avviso è eseguito mediante versamento nell'ufficio del registro del capoluogo nel quale ha sede il tribunale che ha emesso il provvedimento indicato nell'art. 122; o mediante vaglia diretto al predetto ufficio del registro, contenente l'indicazione del mittente, dell'oggetto e della mensilità a cui il pagamento si riferisce, nonchè degli estremi dell'avviso di pagamento.

Di ciascuna riscossione, l'ufficio del registro dà immediata comunicazione alla cancelleria del tribunale per i minorenni, analogamente a quanto dispone l'art. 64 del R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103.

Le somme riscosse sono versate nella tesoreria dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Art. 128.

Procedura di esecuzione.

Il cancelliere del tribunale per i minorenni annota alla fine di ciascun mese la somma dovuta da ciascun obbligato in un apposito registro campione; e appena ricevute le comunicazioni prescritte dall'articolo precedente, nonchè quelle indicate nell'ultimo comma dell'art. 90, ne prende nota sullo stesso registro a discarico della parte debitrice.

Trascorso il quindicesimo giorno dalla fine del mese, il cancelliere procede agli atti di riscossione contro coloro che non hanno eseguito il pagamento, attenendosi alle norme vigenti per il recupero delle spese di giustizia in materia penale.

Limitatamente alle partite riscosse in forma coattiva, è applicabile l'art. 93 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 1222, circa i diritti attribuiti ai funzionari di cancelleria e a coloro che ne fanno le veci.

Art. 129.

Successivi avvisi di pagamento.

Al principio di ogni esercizio finanziario, appena il Ministero ha determinato, a norma dell'articolo 15 del R. decreto 20 settembre 1934, n. 1579, la misura della retta giornaliera di mantenimento, il cancelliere compila e spedisce, secondo le norme dell'art. 126, il nuovo avviso di pagamento.

Art. 130.

Comunicazione di uscita e di ritorno dei minorenni nelle Case di rieducazione.

L'uscita dei minorenni dalle Case di rieducazione, sia governative sia gestite da pubbliche o private istituzioni, per dimissione definitiva o per concessione di licenza, e il loro ritorno negli istituti allo scadere di questa, deve essere comunicata dal direttore nello stesso giorno alla cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento indicato nell'art. 122.

Il cancelliere provvede con nuovo avviso di pagamento a modificare o revocare l'avviso di pagamento emesso precedentemente.

Art. 131.

Elenchi trimestrali delle Case di rieducazione.

Alla fine di ogni trimestre, il direttore della Casa di rieducazione, sia governativa sia gestita da pubblica o privata istituzione, compila, distintamente per ognuno dei tribunali che hanno emesso i decreti di internamento, gli elenchi nominativi dei minorenni presenti durante il trimestre.

Gli elenchi sono trasmessi alla ragioneria centrale del Ministero di grazia e giustizia e indicano per ciascun minorenne il numero delle giornate di presenza e la somma da ricuperare.

Art. 132.

Elenchi trimestrali dei tribunali.

Alla fine di ogni trimestre la cancelleria del tribunale per i minorenni compila, in base al registro campione prescritto dall'art. 128, un prospetto riassuntivo, nel quale, distintamente per ciascun esercizio finanziario, sono indicate le somme che erano da ricuperare alla fine del trimestre precedente, quelle ricuperate entro il trimestre al quale il prospetto si riferisce, nonchè l'importo delle nuove partite maturate nel trimestre stesso e della parte ricuperata.

Il prospetto è redatto in due esemplari, che sono inviati alla Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena e alla ragioneria centrale del Ministero.

Alla fine di ciascun esercizio, la cancelleria del tribunale deve alligare al prospetto riassuntivo un elenco nominativo delle partite rimaste insolute.

TITOLO XIII. — *Peculio.*

Art. 133.

Formazione e amministrazione del peculio.

Il denaro che i minorenni posseggono all'ingresso nell'Istituto, e quello che successivamente è ad essi accreditato per qualsiasi titolo, costituisce il peculio.

Questo è amministrato dalla direzione, e si distingue in fondo per la dimissione e fondo disponibile.

Art. 134.

Fondo per la dimissione.

Il fondo per la dimissione è costituito con la metà delle somme indicate nel primo comma dell'articolo precedente ed è destinato a fornire al minorenne, al momento della sua dimissione dall'Istituto, i primi mezzi occorrenti per la sua sistemazione nella vita civile.

Ogni atto di disposizione del fondo di dimissione deve essere autorizzato dal Ministero.

Art. 135.

Fondo disponibile.

Il direttore può autorizzare il prelevamento dal fondo disponibile di piccole somme che il minorenne voglia inviare come sussidio alla propria famiglia, o per spese postali, o

per l'acquisto di libri o di altri generi; nel caso di trasferimento, può autorizzare il prelevamento di qualche lira, per le eventuali spese durante il viaggio.

TITOLO XIV. — *Votazioni e classificazioni.*

Art. 136.

Votazione mensile.

Ai minorenni, non appartenenti alle sezioni indicate negli articoli 11, 72 e 73, sono assegnati alla fine di ogni mese:

da ciascun insegnante, un voto per il profitto e un voto per la condotta nella scuola;

dal maestro d'arte, o — a seconda dei casi — dall'agronomo, un voto per il profitto e un voto per la condotta sul lavoro;

dal cappellano, un voto per il profitto e un voto per la condotta nella scuola di religione;

dal sanitario, un voto per il profitto e uno per la condotta nella scuola di igiene e di pronto soccorso;

dall'assistente di squadra, un voto per l'osservanza delle norme di pulizia, specie per quanto riguarda la tenuta del corredo e del vestiario, e un voto per la condotta.

Il censore assegna a ciascun minorenne un punto per la condotta, tenuto conto dei singoli voti per la medesima che sono stati attribuiti a norma delle disposizioni precedenti.

Le votazioni sono espresse in decimi.

Art. 137.

Classificazione dei minorenni.

Alla fine di ogni trimestre, il direttore attribuisce a ciascun minorenne, salvo che non appartenga ad una sezione di assistenza, un giudizio complessivo, sulla condotta e sul profitto, con una delle seguenti classifiche: buono, mediocre, cattivo.

Le votazioni indicate nell'articolo precedente e le classificazioni attribuite dal direttore sono riportate in un'unica tabella per ciascuna squadra, affissa nella sala delle visite e nei locali di soggiorno della squadra rispettiva.

Nelle sezioni per studenti indicate negli articoli 72 e 73, la tabella riporta le sole classificazioni attribuite dal direttore.

Art. 138.

Albo d'onore.

I minorenni classificati buoni a norma dell'articolo precedente, che hanno riportato per dodici mesi consecutivi non meno di otto decimi in ciascuna delle votazioni indicate nell'art. 136, sono iscritti nell'albo d'onore.

Essi hanno diritto di fregiarsi sulla divisa dei distintivi indicati nella tabella allegata; e accompagnano il gagliardetto nelle cerimonie alle quali l'Istituto partecipa o è rappresentato.

TITOLO XV. — *Trasferimenti, decessi e dimissioni.*

Art. 139.

Cause dei trasferimenti. Visita medica.

Per disposizione del Ministero, i minorenni possono essere trasferiti da uno ad altro Istituto per gravi ragioni di incompatibilità disciplinare, o per salute, o per ragioni di studio o di lavoro.

Essi, nel giorno fissato per l'accompagnamento sono visitati dal medico, il quale certifica se possono essere messi in viaggio senza pericolo per la loro salute.

Art. 140.

Accompagnamento dei minorenni trasferiti.

All'accompagnamento dei minorenni trasferiti provvedono gli agenti di pubblica sicurezza in abito borghese, o le suore se si tratta di femmine.

Agli agenti o alle suore sono consegnati la cartella biografica, il libretto di conto corrente e gli altri documenti costituenti il fascicolo del minorenne.

Salvo il caso di sopraggiunta necessità, l'accompagnamento ha luogo direttamente, senza alcuna sosta né prima, né durante, né dopo il viaggio.

Art. 141.

Decessi.

Nel caso di morte di un minorenne, il medico fa le constatazioni di legge, e la direzione dispone per la immediata denuncia all'ufficiale di stato civile e per il trasporto del feretro nella cappella.

Il censore procede subito all'inventario degli oggetti lasciati dal defunto, al regolamento e alla chiusura del suo conto corrente.

Se la famiglia non abbia disposto diversamente, il trasporto funebre è eseguito *more pauperum*. Al trasporto funebre intervengono il cappellano, un istitutore, un assistente e la squadra alla quale il defunto apparteneva.

La spesa della sepoltura è a carico del Comune, se la famiglia non possa sopportarla.

Art. 142.

Dimissione per servizio militare di leva.

Alla fine di ogni anno, la direzione compila l'elenco dei giovani ai quali spetta l'iscrizione nelle liste di leva dell'anno successivo, segnalandone i nomi al podestà del rispettivo Comune di origine.

Avvenuta l'ammissione sotto le armi, il direttore ne dà comunicazione al Tribunale.

Art. 143.

Arruolamento volontario nelle Forze armate.

La direzione espleta tempestivamente le pratiche occorrenti per la dimissione dall'Istituto e per l'arruolamento nelle Forze armate dei giovani che, essendosi dimostrati non più bisognevoli di correzione, hanno manifestato inclinazione per la vita militare e chiesto di arruolarsi.

Art. 144.

Proposte di dimissione dei minorenni non più bisognevoli di correzione.

Alla fine dell'anno scolastico, la direzione propone al tribunale la dimissione dei minorenni non più bisognevoli di correzione.

Se si tratta di minorenni che non hanno compiuto gli anni diciotto, la direzione deve anche accertare se essi possono essere convenientemente assistiti dalle famiglie, o dalle altre persone o istituti indicati nell'art. 23 della legge 27 maggio 1935, n. 835; e deve riferire al tribunale l'esito degli accertamenti compiuti.

Art. 145.

Segnalazione al Comitato di assistenza dei minorenni dei quali è stata sospesa la dimissione.

Se il tribunale per i minorenni sospende la dimissione a norma dell'articolo 30 della legge 27 maggio 1935, n. 835, il direttore dispone il passaggio del minore nella sezione di assistenza e svolge le pratiche, anche presso il locale Comitato di assistenza, per agevolare al minorenne il collocamento al lavoro fuori dell'Istituto.

Art. 146.

Provvista del vestiario ai giovani dimessi. Provvedimenti di assistenza.

Il direttore procura che le famiglie forniscano in tempo ai giovani che debbono essere dimessi dalla Casa di rieducazione, il vestiario e la biancheria ad essi occorrenti. La provvista è a carico dell'Amministrazione quando le famiglie sono nella impossibilità di provvedervi.

Se il giovane, del quale è stata ordinata la dimissione, non risulta che possa essere convenientemente assistito dalla famiglia, o se la dimissione è stata ordinata per una grave infermità fisica o psichica, il direttore provoca dagli organi competenti i necessari provvedimenti di assistenza.

Art. 147.

Consegna alla famiglia dei giovani dimessi.

I giovani dimessi salvo che non siano direttamente consegnati ai familiari o a persona da questi designata, sono affidati all'autorità di pubblica sicurezza, la quale li fornisce dei mezzi di viaggio occorrenti.

Il direttore, prima di richiedere a tale scopo l'autorità di pubblica sicurezza, ha l'obbligo di domandare all'esercente la patria potestà se crede di ritirare personalmente il minorenne, o di farlo ritirare da persona di sua fiducia; o se voglia fornigli i mezzi per le spese di viaggio.

Quando il ritorno in famiglia avviene a cura dell'autorità di pubblica sicurezza, i minori di regola viaggiano soli; nel caso che l'accompagnamento risulti necessario, vi provvedono gli agenti di P. S. in abito borghese.

Se la dimissione è stata ordinata per una grave infermità, e il medico lo ritiene necessario, all'accompagnamento può concorrere un infermiere.

TITOLO XVI. — *Festa del ritorno.*

Art. 148.

Significato della festa del ritorno.

La festa del ritorno è la cerimonia nella quale ciascun Istituto proclama i risultati conseguiti in un anno di attività rieducativa; e festeggia i minorenni che il tribunale ha dichiarati degni del ritorno fra i buoni cittadini.

Il ritorno ha la sua concreta manifestazione nella partenza dei minorenni rieducati per il Campo DUX.

Art. 149.

Disposizioni sulla cerimonia.

La festa del ritorno ha luogo dopo la fine dell'anno scolastico, quando il tribunale ha deciso sulle proposte di dimissione, che gli sono state inviate a norma dell'art. 130.

Alla cerimonia intervengono al completo l'Istituto, il tribunale per i minorenni e la sezione della Corte di appello.

Vi sono anche invitate le autorità e le famiglie dei minorenni.

Art. 150.

Relazione del direttore.

Il direttore espone gli avvenimenti principali della vita dell'Istituto durante l'anno e i risultati conseguiti nei vari campi di attività; comunica la graduatoria generale del merito e, elogiando coloro che si sono particolarmente distinti, assegna le ricompense.

Passa quindi in rassegna i giovani dichiarati rieducati e ammessi al Campo DUX. Consegna a ciascuno di essi la tessera di iscrizione alla Gioventù italiana del Littorio e i titoli di studio e di lavoro conseguiti; e li esorta a perseverare nella via del dovere e a mantenere integra la coscienza fascista acquisita nell'Istituto.

Art. 151.

Partenza dei minorenni rieducati per il Campo DUX.

La partenza dei minorenni ammessi al Campo DUX chiude la cerimonia.

I minorenni sono affidati al personale designato dalla direzione, in base alle disposizioni del Comando del Campo.

PARTE I — STATUTO E ORGANIZZAZIONE.

Titolo I — Norme generali.

Art. 1. — Finalità istituzionale.
» 2. — Ripartizione delle Case di rieducazione.
» 3. — Case di rieducazione speciali.
» 4. — Decreti di internamento e loro esecuzione.
» 5. — Sistema di rieducazione.
» 6. — Adeguazione dei mezzi rieducativi alla personalità dei minorenni.
» 7. — Educazione politica.
» 8. — Cartella biografica.
» 9. — Sorveglianza del tribunale per i minorenni sui risultati ottenuti dall'opera di rieducazione.
» 10. — Dimissione dei minorenni.
» 11. — Sezione di assistenza.
» 12. — Campo DUX.
» 13. — Comitato di assistenza.
» 14. — Attribuzioni del comitato di assistenza.
» 15. — Informazioni sui minorenni dimessi.
» 16. — Proposte di dichiarazione di emenda.

Titolo II — Organi della rieducazione. Attribuzioni e doveri del personale.

Art. 17. — Classificazione del personale.
» 18. — Dovere particolare del personale di ogni grado nelle Case di rieducazione.
» 19. — Direttore.
» 20. — Compito essenziale del direttore.
» 21. — Personale di educazione.
» 22. — Censore.
» 23. — Vice censore.
» 24. — Medico.
» 25. — Cappellano.
» 26. — Insegnanti esterni.
» 27. — Agronomo.
» 28. — Maestri d'arte.
» 29. — Sottomaestri d'arte.
» 30. — Assistenti.
» 31. — Personale salariato.
» 32. — Personale nelle case femminili.
» 33. — Consiglio di amministrazione.
» 34. — Attribuzioni del Consiglio di amministrazione.

PARTE II — FUNZIONAMENTO.

Titolo I — Servizio di portineria.

Art. 35. — Ingresso principale.
» 36. — Attribuzioni del portinaio.
» 37. — Visita di persone estranee all'istituto.
» 38. — Accompagnamento dei visitatori.
» 39. — Registri delle visite.

Titolo II — Ammissione dei minorenni.

Art. 40. — Prime operazioni dopo l'ingresso.
» 41. — Bagno e vestizione.
» 42. — Osservazione.
» 43. — Ammissione alla vita in comune.
» 44. — Indagini iniziali per l'indirizzo dell'opera di rieducazione.

Titolo III — Norme di condotta.

Art. 45. — Squadre. Capisquadra e sottocapisquadra. Alfiere.
» 46. — Orario di servizio.
» 47. — Passeggiata festiva.
» 48. — Rituale fascista.
» 49. — Obbligo dell'obbedienza. Istanze.
» 50. — Contegno durante la ricreazione.
» 51. — Saluto.
» 52. — Divieto di fumare, di scambiare oggetti e di riceverne. Dolci e frutta.
» 53. — Igiene e pulizia personale.
» 54. — Pulizia dei posti e dei locali.

Titolo IV — Vestiario dei minorenni e servizio del guardaroba.

Art. 55. — Magazzino vestiario.
» 56. — Cambio della biancheria e del corredo.
» 57. — Norme per la pulizia del corredo.
» 58. — Visita al corredo.
» 59. — Altre attribuzioni del guardarobiere.

Titolo V — Servizio sanitario.

Art. 60. — Infermeria.
» 61. — Disposizioni per gli ammalati di malattie contagiose.
» 62. — Visita giornaliera. Informazioni alle famiglie.
» 63. — Ricovero in ospedali. Proposte di dimissione.
» 64. — Specialista.
» 65. — Esame dei medicinali e dei generi alimentari.
» 66. — Attribuzioni dell'infermiere.
» 67. — Colonie estive.

Titolo VI — Servizio scolastico.

Art. 68. — Finalità dell'insegnamento nelle Case di rieducazione.
» 69. — Insegnamento scolastico.
» 70. — Certificati di studio.
» 71. — Insegnamento delle lingue estere.
» 72. — Sezione per studenti di scuole medie.
» 73. — Sezione per studenti di belle arti, di canto, musica e recitazione.
74. — Informazioni periodiche sui minorenni studenti.
» 75. — Trasferimento dalle sezioni studenti.
» 76. — Tasse scolastiche, spese per libri e ripetizioni scolastiche.
77. — Durata dell'anno scolastico. Periodo degli esami.
» 78. — Proiezioni cinematografiche e audizioni radiofoniche.
» 79. — Visita ai musei, gallerie, ecc.
» 80. — Conferenze.
» 81. — Insegnamento del canto corale e della musica. Corpo bandistico.
» 82. — Insegnamento del lavoro manuale e del disegno.
» 83. — Educazione fisica ed esercitazioni sportive.
» 84. — Biblioteca.

Titolo VII — Servizio del lavoro.

Art. 85. — Lavoro agricolo e lavoro industriale.
» 86. — Organizzazione del lavoro.
» 87. — Corsi di addestramento. Diploma di abilitazione.
» 88. — Remunerazione ai minorenni diplomati.
» 89. — Prelevamento sulla remunerazione di una quota per spese di mantenimento.
» 90. — Remunerazioni ai minorenni delle sezioni di assistenza.
» 91. — Il lavoro nelle Case di rieducazione femminili.

Titolo VIII — Visite, corrispondenza e licenze.

Art. 92. — Visite.
» 93. — Divieto di consegnare somme o altri oggetti durante le visite.
» 94. — Compito del censore riguardo alla corrispondenza.
» 95. — Scrittura della corrispondenza. Minorenni analfabeti.
» 96. — Controllo della corrispondenza.
Art. 97. — Affrancatura della corrispondenza a favore dei minorenni non abbienti.
» 98. — Concessione delle licenze.
» 99. — Accompagnamento dei minorenni inviati in licenza.

Titolo IX — Disciplina.

Art. 100. — Ricompense.
» 101. — Norme generali sulla concessione delle ricompense.
» 102. — Norme sulla concessione del dono dei libri.
» 103. — Norme sulla concessione del diploma di merito.
» 104. — Iscrizione alla Gioventù italiana del Littorio.
» 105. — Punizioni.
» 106. — Norme sull'applicazione delle punizioni.
» 107. — Effetti delle punizioni sulle classifiche.
» 108. — Norme sulla esecuzione della punizione dell'isolamento.
» 109. — Sospensione e condono delle punizioni.
» 110. — Funzionamento delle case speciali per minorenni di cattiva condotta.
» 111. — Abbandono arbitrario dell'istituto.

Titolo X — Servizio religioso.

Art. 112. — Esercizio del culto cattolico.
» 113. — Celebrazione della Messa e delle altre funzioni religiose.
» 114. — Preghiere della sera.
» 115. — Culti diversi dal cattolico.

Titolo XI — Servizio del mantenimento.

Art. 116. — Trattamento alimentare.
» 117. — Esame dei generi alimentari.
» 118. — Servizi di cucina.
» 119. — Razione supplementare di vitto per i minorenni studenti.
» 120. — Razione supplementare di vitto per i minorenni non studenti.
» 121. — Offerte indirizzate ai minorenni.

Titolo XII — Pagamento delle rette di mantenimento e procedura relativa.

Art. 122. — Decisione del tribunale.
» 123. — Comunicazione e notificazione del provvedimento.
» 124. — Ricorso alla Corte di appello.
» 125. — Comunicazione dell'arrivo dei minorenni nelle Case di rieducazione.
» 126. — Avviso di pagamento.
» 127. — Pagamento delle rette.
» 128. — Procedura di esecuzione.
» 129. — Successivi avvisi di pagamento.
» 130. — Comunicazione di uscita e di ritorno dei minorenni nelle Case di rieducazione.
» 131 — Elenchi trimestrali delle Case di rieducazione.
» 132. — Elenchi trimestrali dei tribunali.

Titolo XIII — Peculio.

Art. 133. — Formazione e amministrazione del peculio.
» 134. — Fondo per la dimissione.
» 135. — Fondo disponibile.

Titolo XIV — Votazioni e classificazioni.

Art. 136. — Votazione mensile.
» 137. — Classificazione dei minorenni.
» 138. — Albo d'onore.

Titolo XV — Trasferimenti, decessi e dimissioni.

Art. 139. — Cause dei trasferimenti. Visita medica.
» 140. — Accompagnamento dei minorenni trasferiti.
» 141. — Decessi.
» 142. — Dimissioni per servizio militare di leva.
» 143. — Arruolamento volontario nelle Forze armate.
» 144. — Proposte di dimissione dei minorenni non più bisognevoli di correzione.
» 145. — Segnalazione al Comitato di assistenza dei minorenni dei quali è stata sospesa la dimissione.
» 146. — Provvista del vestiario ai giovani dimessi. Provvedimenti di assistenza.
» 147. — Consegna alla famiglia dei giovani dimessi.

Titolo XVI — Festa del ritorno.

Art. 148. — Significato della festa del ritorno.
» 149. — Disposizioni sulla cerimonia.
» 150. — Relazione del direttore.
» 151. — Partenza dei minorenni rieducati per il Campo DUX.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia
SOLMI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 12 maggio 1939-XVII, n. 722.

Istituzione di un posto di assistente di vigilanza presso il Ministero dell'educazione nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Veduto il R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1096;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'Amministrazione centrale del Ministero dell'educazione nazionale è istituito il posto di assistente per la vigilanza (gruppo *C*, grado 10°).

Nel ruolo organico del personale di gruppo *C* dei Regi provveditorati agli studi, di cui alla tabella annessa al Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400, sono soppressi due posti di alunni d'ordine (grado 13°).

La nomina al posto di assistente per la vigilanza è conferita, a scelta del Ministro, tra il personale statale che abbia compiuto non meno di 20 anni di servizio di ruolo e che, a giudizio unanime del Consiglio di amministrazione, possieda tutte le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti al posto medesimo.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, foglio 75. — MANCINI.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 19 maggio 1939-XVII.

Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie Siciliane, con sede in Palermo.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il proprio decreto in data 29 aprile 1939-XVII, con il quale si è provveduto alla nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie Siciliane, con sede in Palermo;
Veduto l'art. 97 dello statuto della Cassa di risparmio predetta, approvato con R. decreto 6 maggio 1929-VII, n. 834;
Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2 dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

I signori:
Fontana Maranzano comm. Luigi;
Paternò Del Toscano marchese avv. Michelangelo;
Pavone comm. prof. Michele;
Pottino ing. dott. Gaetano, marchese di Capuano;
Sofio conte Federico,
sono nominati membri del Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie Siciliane, con sede in Palermo, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1939-XVII

MUSSOLINI

(2380)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 maggio 1939-XVII.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca di Siena ed Ambra, con sede in Ambra (Arezzo).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Ritenuta la necessità di sottoporre la Banca di Siena ed Ambra, società anonima con sede in Ambra (Arezzo), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca di Siena ed Ambra, società anonima con sede in Ambra (Arezzo), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1939-XVII

MUSSOLINI

(2381)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1939-XVII.

Nomina del presidente del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola;

Visto il R. decreto 12 dicembre 1938-XV, n. 2273, col quale è stato approvato lo statuto-regolamento del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria;

Decreta:

Articolo unico.

Il gr. uff. Dante Fornaciari, consigliere nazionale, è nominato, per il triennio 1939-XVII-1942-XX, presidente del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, costituito a sensi della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(2384)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1939-XVII.

Nomina del Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola;

Visto il R. decreto 12 dicembre 1938-XVII, n. 2273, col quale è stato approvato lo statuto-regolamento del Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di seconda categoria;

Viste le designazioni fatte dalle Confederazioni fasciste degli industriali e dei lavoratori dell'industria e dall'Ente nazionale fascista della cooperazione;

Decreta:

Articolo unico.

A far parte del Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di seconda categoria, costituito a sensi della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, per il triennio 1939-XVII-1942-XX, sono chiamati i signori:

Francesco Marino, Vittorino Pegone, cav. Ferdinando Tesi, dott. comm. Raffaele De Bellis, ing. Riccardo Turchino, comm. Gaetano Inga, in rappresentanza degli esercenti distillerie di spirito di seconda categoria;

Geom. Federico Vellani, rag. Antonio Bianco, in rappresentanza delle aziende cooperative esercenti l'industria della distillazione degli spiriti di seconda categoria;

Pietro Cataldo, Consigliere nazionale, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(2383)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1939-XVII.

Nomina del Collegio dei revisori del Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola;

Visto l'art. 32 dello statuto del Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di seconda categoria, approvato col R. decreto 12 dicembre 1938-XVII, n. 2273;

Viste le designazioni fatte dal Ministero delle finanze e dalla Confederazione fascista degli industriali;

Decreta:

Articolo unico.

A far parte del Collegio dei revisori del Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di seconda categoria, costituito a sensi della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, per il primo esercizio, sono chiamati i signori:

Cav. rag. Paolo Fabricatore, rag. Carmelo Pistilli, dottor Renato Dettori, in qualità di effettivi;

Dott. Antonio Zedda-Piras, Abele Palma, in qualità di supplenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(2385)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel R. decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 665, che approva lo statuto dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 10 maggio 1939-XVII, all'art. 6 dello statuto, penultimo capoverso, ove è detto: « ... ai *competenti* il Consiglio di amministrazione », devesi leggere: « ... ai *componenti* il Consiglio di amministrazione ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi delle pelli, delle pelli conciate e delle calzature

Con provvedimento P. 394/182 del 29 aprile 1939-XVII, sono state confermate le seguenti disposizioni concernenti i prezzi massimi di vendita delle pelli crude, delle pelli conciate e delle calzature:

Prezzi delle pelli crude

I prezzi massimi (base cassa netto, tare d'uso) ai quali potranno essere vendute le *pelli crude nazionali*, restano stabiliti, per ciascuna delle provenienze e delle qualità sotto indicate, nella misura seguente:

	Prezzo di vendita da macellaio a raccoglitore Lire per kg.	Prezzo di vendita delle pelli crude nazionali che dovrà essere praticato dai raccoglitori, comprese le spese di raccolta e di salatura, tassa scambio a carico compratore Lire per kg.
Piemonte:		
Vacche e buoi del peso coda fino a kg. 40	7,20	7,70
Tori del peso coda fino a kg. 40	6,50	7 —
Vitelli e scottoni del peso coda da 26 a kg. 40:		
pelli quadrate	8,15	8,65
pelli con testa e zampe	7,35	7,85
Vitelli quadrati del peso coda da 3 a 6 kg.	15,90	16,40
Vitelli quadrati del peso coda da 6 a 8 kg.	14,25	14,75
Vitelloni quadrati del peso coda da 8 a 12 kg.	11,80	12,30
Vitelloni quadrati del peso coda da 12 a 20 kg.	10,55	11,05
Vitelloni quadrati del peso coda da 20 a 26 kg.	8,60	9,10
Lombardia:		
Buoi, vacche e tori del peso coda fino a kg. 40. (Scrotico meccanico L. 0.20 in più).	7,20	7,70
Scottoni e bovetti del peso coda fino a 30 kg.	7,85	8,35
Scottoni e bovetti del peso coda da 30 a 40 kg.	7,55	8,05
Vitelli senza testa e con zampe del peso coda da 3 a 6 kg. (per partite consorzio del peso medio da kg. 5)	14,90	15,40
Vitelli senza testa con zampe del peso coda da 6 a 8 kg. (per partite consorzio del peso medio di kg. 7)	13,75	14,25
Vitelli senza testa con zampe del peso coda da 8 a 12 kg.	11,05	11,55
Vitelli senza testa con zampe del peso coda da 12 a 18 kg.	9,60	10,10
Vitelli del peso coda da 3 a 8 kg., ripesate, salate peso reale - scarti d'uso:		
Cavalli coda	5,70	6,20
Muli coda	4,75	4,95
Asini coda	3,80	4,30
Veneto:		
Vacche, buoi e scottoni del peso coda fino a kg. 40	come i prezzi della Lombardia per singole categorie meno il 3%	
Vitelli senza testa con zampe del peso coda da 3 a 8 kg. (per partite del peso medio di kg. 5) e vitelli peso coda da 3 a 8 kg., ripesato, salato, peso reale)	come i prezzi della Lombardia per tutte le categorie meno il 2%	
Lazio:		
Vacche e buoi del peso coda fino a 40 kg.	6,80	7,30
Vitelli quadrati del peso coda da 3 a 8 kg.	15,50	16 —
Vitelli quadrati del peso coda da 8 a 12 kg.	11,05	11,55
Vitelli quadrati del peso coda da 12 a 20 kg.	10,05	10,55
Vitelli quadrati del peso coda oltre 20 kg.	8,15	8,65
Cavalli coda	5,50	6 —
Muli coda	4,25	4,75
Asini coda	3,60	4,10
Campania:		
Per Napoli:		
Vacche e buoi del peso coda da 30 a 40 Kg.	6,70	7,20
Annecchie del peso coda da 30 a 40 kg.	7,20	7,70
Annecchie del peso coda da 20 a 30 kg.	7,55	8,05
Cavalli coda	4,75	5,25
Muli coda	3,70	4,20
Asini coda	3,15	3,65
Per le provincie	5% in meno	
Emilia:		
Vacche e buoi del peso coda fino a 40 kg.	7,40	7,90
Scottoni del peso coda fino a 40 kg.	7,65	8,15
Vitelli quadrati del peso coda da kg. 3 a 8 (per partite del peso medio di kg. 6)	15,90	16,40
Vitelli quadrati del peso coda da 8 a 12 kg.	11,80	12,30
Cavalli coda	5,70	6,20
Muli coda	4,45	4,95
Asini coda	3,80	4,30
Toscana:		
Vitellame del peso coda da 12 a 40 kg. zampa corta	7,55	8,05
Vacche	7,15	7,65
Vitelloni del peso coda da 12 a 26 kg. zampa corta	7,80	8,30
Vitelloni del peso coda da 26 a 40 kg. zampa corta	7,55	8,05
Vitelloni quadrati del peso coda da 8 a 12 kg.	11,30	11,80
Vitelli del peso coda da 3 a 6 kg. (quadrati)	15,70	16,20
Vitelli quadrati del peso coda da 6 a 8 kg.	14,45	16,95
Marche e Abruzzi:		
Vitelloni e scottoni del peso coda fino a 30 kg.	7,50	8 —
Vitelloni e scottoni del peso coda da 30 a 40 kg.	7,10	7,60
Vacche e buoi	7 —	7,50

Il prezzo delle pelli crude ovine, caprine e di coniglio verrà accertato dai Consigli provinciali delle corporazioni; analogamente sarà fatto per le pelli bovine crude del peso coda sopra 40 kg. Per tali prodotti non è fissato alcun limite massimo di prezzo, ma è evidente che i prezzi di vendita devono essere in relazione con quelli stabiliti per le categorie innanzi indicate.

Per le qualità e categorie di pelli bovine crude nazionali del peso coda fino a 40 kg. non indicate nel precedente prospetto o provenienti da zone non comprese nel prospetto stesso, i prezzi dovranno essere commisurati a quelli sopra indicati, tenendo conto dei normali scarti di mercato.

I Consigli provinciali delle corporazioni esamineranno l'opportunità di precisare, nei Bollettini provinciali dei prezzi, anche i prezzi delle qualità non nominate nelle presenti disposizioni.

Prezzi delle pelli conciate

I prezzi massimi ai quali dovranno essere vendute le pelli conciate provenienti dalle pelli crude nazionali restano stabiliti come segue:

1°) *Suola macello*:

a) concia rispondente ai requisiti stabiliti dal capitolato militare, spessore da 4 a 5 mm.:

1ª scelta, prezzo per chilogramma . . . . L. 20,55
2ª scelta, prezzo per chilogramma . . . . » 20,15

b) concia corrente, spessore da 4 a 5 mm.:

1ª scelta, prezzo per chilogramma . . . . L. 19,05
2ª scelta, prezzo per chilogramma . . . . » 18,55

NB. — Per le scelte inferiori saranno praticate le riduzioni d'uso.

c) concia alla corteccia - spessore da 3 e mezzo a 4 mm. (maggiorazioni di uso).

2°) *Vitelli di macello nazionale* al cromo fine e corrente, concia *tipo nazionale*:

a) *Neri* di piedi quadrati:

	Da 6 a 9 per pelle	Oltre 9 fino a 13 per pelle	Oltre 13 fino a 16 per pelle
	Prezzo per piede quadrato		
1ª scelta	9,40	9,50	9,40
2ª scelta	9,10	9,20	9,10
3ª scelta	8,80	8,90	8,80
4ª scelta	8,50	8,60	8,50

b) *Colorati*: prezzo L. 0,30 al piede quadrato in più rispetto ai vitelli neri.

c) I prezzi suddetti si riferiscono a vitelli Piemonte senza testa e senza zampe. Per provenienze da altre regioni o per le concie di minor pregio si applicheranno le riduzioni d'uso.

3°) *Vitelli di macello extra, concia tipo importazione*:

a) *Neri* di piedi quadrati:

	Da 6 a 9 per pelle	Oltre 9 fino a 13	Oltre 13 a 16 per pelle
	Prezzo per piede quadrato		
1ª scelta	10 —	10,10	10 —
2ª scelta	9,70	9,80	9,70
3ª scelta	9,40	9,50	9,40
4ª scelta	9,10	9,20	9,10

b) *Colorati*: L. 0,30 in più al piede quadrato.

4°) *Mezzi vitelloni* di macello nazionale al cromo:

a) *Neri*, fino a 20 piedi quadrati per mezza pelle:

1ª scelta: prezzo per piede quadrato . . . L. 7,55
2ª scelta: prezzo per piede quadrato . . . » 7,35
3ª scelta: prezzo per piede quadrato . . . » 7,15

b) *Colorati*: L. 0,30 in più al piede quadrato.

c) I prezzi suddetti si riferiscono al conciato proveniente dal vitellone Piemonte senza testa e senza zampe.

Per provenienza da altre regioni o per piedaggi superiori ai 20 per mezza pelle si applicheranno le riduzioni d'uso.

Per le altre qualità o categorie di pelli conciate bovine e vitelline i prezzi dovranno essere in stretta relazione a quelli sopra indicati.

Per le pelli conciate di ogni altro tipo i Consigli provinciali delle corporazioni accerteranno i prezzi di mercato.

I prezzi massimi previsti per le pelli conciate s'intendono valevoli alle condizioni di pagamento abitualmente praticate nei rapporti tra venditori e compratori.

Le concierie debbono accordare ai commercianti sui prezzi massimi previsti per ogni tipo di pelli conciate uno sconto di almeno il 5 per cento.

I commercianti sono anche autorizzati a praticare sui prezzi effettivi di acquisto delle pelli conciate una maggiorazione non superiore al 5 per cento.

Prezzi delle pelli esotiche

Per le pelli grezze bovine, vitelline ed equine importate dall'estero i prezzi massimi di vendita non devono superare i prezzi stabiliti per le corrispondenti categorie di pelli bovine, vitelline e equine di produzione nazionale ridotti del 10 per cento.

Le pelli conciate risultanti da pelli grezze esotiche debbono parimenti essere vendute a prezzi inferiori di almeno il 10 per cento a quelli risultanti da pelli di macello nazionale.

Deve essere rigorosamente impedito che i venditori impongano agli acquirenti l'obbligo di comprare un certo quantitativo di pelli conciate risultanti dall'impiego di pelli esotiche, come condizione per l'acquisto di pelli conciate risultanti da pelli nazionali.

Prezzi delle calzature

I prezzi massimi ai quali possono essere vendute le calzature di cuoio sono fissati come segue:

1°) *Scarpetta o scarponcino con tomaia nera*, di vacchetta, di capra al cromo, di cavallo, di montone incrociato, di frassame al cromo e di altro pellame a taglio semplice, modello classico, liscio o a una suola, fondo a cucitura mista:

a) dal produttore al commerciante; prezzo di vendita pari a quello del settembre 1936 aumentato di non oltre il 25 per cento e in ogni caso non superiore per paio a L. 43;

b) al consumatore: prezzo di vendita non superiore, per paio, a L. 55.

2°) *Calzature di vitellone da uomo*, tomaia di vitellone al cromo, tipo corrente, di buona scelta, taglio semplice, modello classico, liscio ad una suola, lavorazione a guardolo cucita, di tutto cuoio:

a) dal produtttore al commerciante: prezzo di vendita pari a quello del settembre 1936 aumentato di non oltre il 25 per cento ed in ogni caso non superiore per la qualità di massimo pregio di questa categoria per paio a L. 55 (nero), L. 56 (colorato);

b) al consumatore: prezzo di vendita non superiore per la qualità di massimo pregio di questa categoria, per paio, a L. 69 (nero), L. 70 (colorato);

3°) *Calzature di vitello da uomo* tomaia di vitello al cromo tipo corrente di buona scelta, concia tipo nazionale, taglio semplice, modello classico liscio ad una suola, lavorazione a guardolo cucito, di tutto cuoio:

a) dal produttore al commerciante: prezzo di vendita pari a quello del settembre 1936 aumentato di non oltre il 25 per cento e in ogni caso, non superiore per la qualità di massimo pregio di questa categoria, per paio, a L. 60 (nero), L. 61 (colorato);

b) al consumatore: prezzo non superiore per la qualità di massimo pregio di questa categoria, per paio, a L. 74 (nero), L. 75 (colorato).

4°) *Calzature di vitello fine da uomo.*

Per la calzatura di vitello fine, cioè con tomaia di vitello al cromo di prima scelta, e di concia di massimo pregio, è consentito di elevare il limite superiore del prezzo di L. 5 nelle vendite dal produtttore al commerciante e di L. 7 nelle vendite al consumatore.

Le autorità competenti avranno cura che i negozianti di calzature siano costantemente fornite di almeno due dei tipi di calzature specificamente considerati nella circolare. I due tipi tenuti in vendita dovranno essere in relazione con la categoria cui il negozio appartiene.

E' vietato ai calzaturifici di subordinare la vendita di uno o più tipi di calzature sopraindicati all'acquisto di altri tipi di calzature.

I prezzi fissati per i quattro tipi di calzature determinati nella circolare debbono considerarsi massimi e per prodotti che siano i migliori delle singole categorie. Per calzature fabbricate con materie prime di scelte inferiori o con lavorazione meno pregiata nonchè per gli articoli a cucitura mista o per le altre lavorazioni economiche si praticheranno le riduzioni di prezzo consuetudinarie.

Analogamente per le calzature che siano prodotte, oltre che con materie prime di categorie o di scelte superiori, anche con lavorazioni speciali, oppure rispondono a speciali requisiti (stivaloni, polacchi, tipi per sport, con riporti, doppie suole, fondo e tacco di gomma e simili) si farà luogo ai consueti aumenti di prezzo rispetto alle categorie di calzature indicate nella circolare, che rispondono al requisito della lavorazione normale con materiale di prima scelta.

Ad ogni modo, *per qualsiasi tipo di calzature* (comprese quelle da donna, da ragazzo, da bambini) vige la *norma generale* che in nessun caso i produttori potranno praticare un prezzo che superi di oltre il 25 per cento i prezzi praticati nel settembre 1936 per le analoghe qualità.

Qualora i prezzi del settembre 1936 risultino pari a quelli in vigore nel luglio 1936, cioè se i calzaturifici non abbiano praticato alcun aumento dal luglio al settembre del suddetto anno, si intenderà per prezzo base del settembre 1936 il prezzo praticato nel luglio 1936, maggiorato del 15 per cento.

In nessun caso, per i prodotti sopra indicati, i commercianti potranno praticare prezzi che superino di oltre il 30 per cento i prezzi praticati nel settembre 1936 e regolarmente denunziati.

Per tutti gli altri manufatti di pelli (valigerie, borsette, pelletterie in genere, ecc.) i prezzi massimi non potranno superare i prezzi del settembre 1936 di oltre il 30 per cento nelle vendite effettuate dai produttori e di oltre il 25 per cento nelle vendite effettuate dai commercianti ai consumatori.

(2365)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 115

Media dei cambi e dei titoli

del 24 maggio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89 —
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	428 —
Argentina (Peso carta)	4,39
Belgio (Belga)	3,235
Canadà (Dollaro)	18,94
Danimarca (Corona)	3,9715
Germania (Reichsmark)	7,627
Norvegia (Corona)	4,4715
Olanda (Fiorino)	10,21
Polonia (Zloty)	356,95
Portogallo (Scudo)	0,8074
Svezia (Corona)	4,584
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,075
Id. 3,50 % (1902)	70,375
Id. 3,00 % Lordo	50,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,875
Id. Id. 5 % (1936)	92,875
Rendita 5 % (1935)	91,875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90 —
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,975
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,10
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,225
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,425
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,775

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

160ª Estrazione delle Obbligazioni per la ferrovia « Torino-Cuneo »

Si notifica che nel giorno di giovedì 15 giugno 1939-XVII, alle ore 10, in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito, n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 160ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione), passate a carico dello Stato in virtù del R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

In occasione di detta estrazione, verrà anche eseguito l'abbruciamento delle obbligazioni sorteggiate nelle precedenti estrazioni e presentate per il rimborso durante questo semestre.

La quantità delle obbligazioni da estrarre è indicata nel piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1939-XVII, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2394)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

139ª Estrazione delle Obbligazioni per la ferrovia « Vigevano-Milano »

Si notifica che nel giorno di venerdì 16 giugno 1939-XVII, alle ore 10, in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito, n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 139ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Vigevano-Milano, assunte dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 1804.

Le serie di obbligazioni da estrarsi sono indicate nel piano di ammortamento, riportate a tergo dei titoli.

I numeri delle serie sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1939-XVII, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2395)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita Prestito redimibile 3,50 % (1934)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 348.

E' stato presentato per il tramutamento il certificato di rendita P.R. 3,50 % (1934), n. 428474, di L. 6000 capitale nominale intestato a Penatti Giovanna fu Francesco in Codazzi, domiciliata in Milano, vincolato per l'usufrutto vitalizio a favore di Gusmaroli Giuditta fu Giovanni vedova Penatti, domiciliata in Milano.

Essendo il relativo certificato d'usufrutto ridotto in frammenti, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate regolari opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 22 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1499)

Diffida per tramutamento in cartelle al portatore di certificato di rendita consolidato 3,50 % (1906)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 349.

E' stato presentato per il tramutamento in cartelle al portatore il certificato di rendita consolidato 3,50 % (1906) n. 286141 di L. 7, intestato a Romano Giuseppe fu Gaspare, domiciliato a Resuttana (Palermo).

Poichè, peraltro, detto certificato risulta mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali si diffida, chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 22 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1500)

Diffida per tramutamento in titoli al portatore di certificati di rendita consolidato 3,50 % (1906)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 350.

E' stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore, dei certificati del consolidato 3,50 % (1906) nn. 61465 e 707525 rispettivamente per la rendita annua di L. 77 e L. 115,50, intestati al comune di Palazzolo Acreide (Siracusa).

Poichè detti certificati mancano del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina dei certificati stessi), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 22 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1501)

Diffide per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 351.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del Regio decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Fuccaro Lidia di Armando, domiciliata in Udine, via Marsala n. 21, è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio n. 1632 di L. 100 emesso l'11 dicembre 1926 dalla Banca d'Italia, filiale di Udine, a favore della denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 22 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1502)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 352.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Minarik Giovanni fu Giuseppe, domiciliato in Bolzano, è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 % n. 3093 del capitale nominale di L. 700 emesso dalla Banca d'Italia, filiale di Bolzano, il 9 giugno 1927, al nome di esso denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 22 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1503)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 354.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Gruber Giovanni fu Giacomo è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 % n. 4663 di L. 200, emesso dalla Banca d'Italia, succursale di Bolzano il 2 febbraio 1927, a favore del denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 22 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1505)

Diffida per restituzione di certificati del Prestito redimibile 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 355.

Il signor Copetta Italo Raul di Giovanni, elettivamente domiciliato in Genova nello studio dell'avv. Mauro Simone, viale Brigata Bisagno n. 14, int. 17, nonchè ad ogni effetto in Roma, nello studio dell'avv. Antonio Reggiani, via Velletri 10, ha diffidato, a mezzo di ufficiale giudiziario, con atti 22 settembre 1937 e 15 febbraio 1939 il signor Copetta Giovanni, residente in Genova, via Madre di Dio n. 37, a consegnargli entro sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i certificati del Prestito redimibile 3,50 % n. 413575 di L. 39.000, n. 412794 di L. 145.300 e n. 256455 di L. 56.700, intestati ad esso Copetta Italo Remo Raul di Giovanni, con avvertimento che, trascorso infruttuosamente detto termine, sarà provveduto a nuove iscrizioni nel Gran Libro ed alla emissione di nuovi corrispondenti titoli.

Roma, addì 22 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1506)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca di Siena ed Ambra, con sede in Ambra (Arezzo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca di Siena e Ambra, società anonima con sede in Ambra (Arezzo);

Dispone:

Il cav. rag. Giuseppe Torsi fu Antonio è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Banca di Siena ed Ambra, società anonima con sede in Ambra (Arezzo) ed i signori cav. uff.

avv. Arturo De Felice, cav. dott. Quintilio Tiezzi e mons. Nazzareno Orlandi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, numero 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2382)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Moresco (Ascoli Piceno) e assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Moresco (Ascoli Piceno) non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Moresco (Ascoli Piceno) sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata all'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale - con sede in Roma - che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2387)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Caccamo (Palermo) e assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte del Banco di Sicilia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Caccamo (Palermo), non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Caccamo (Palermo) sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2386)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a sette posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 32, lettera *c*) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giudirico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale n. 2114/203 in data 13 febbraio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 25 dello stesso mese, bilancio Comunicazioni, reg. n. 5, Ispettorato generale ferrovie, tramvie, automobili, pag. n. 339, con il quale è stato indetto un concorso a sette posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

Decreta:

Le prove scritte di esame per il concorso a sette posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, bandito con il citato decreto Ministeriale n. 2114/203 del 13 febbraio 1939-XVII, avranno luogo, in Roma, nei giorni 23 e 24 giugno 1939-XVII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 maggio 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

(2400)

Diario delle prove scritte del concorso a quattro posti di Ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 32, lettera *c*), del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale numero 169/203 in data 13 febbraio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 25 dello stesso mese, bilancio Comunicazioni, reg. n. 5, Ispettorato generale ferrovie, tramvie, automobili, pag. n. 340, con il quale è stato indetto un concorso a quattro posti di ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

Decreta:

Le prove scritte di esame per il concorso a quattro posti di ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, bandito con il citato decreto Ministeriale n. 169/203 del 13 febbraio 1939-XVII, avranno luogo, in Roma, nei giorni 12, 13, 14 e 15 giugno 1939-XVII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 maggio 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

(2401)

MINISTERO DELLA GUERRA

Nomina della Commissione ministeriale incaricata della formazione della graduatoria dei vincitori del concorso per il reclutamento straordinario di numero 96 sottufficiali del genio.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1936-XIV, n. 1499, concernente il reclutamento straordinario di n. 104 sottufficiali del Genio;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2195, che apporta modifiche all'art. 1 del R. decreto-legge 27 giugno 1936-XIV, n. 1499, sul reclutamento straordinario di n. 104 sottufficiali del Genio;
Visto il decreto Ministeriale in data 1° gennaio 1938-XVI che indice il relativo concorso per titoli ed esami;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione ministeriale incaricata della formazione della graduatoria dei vincitori del concorso a n. 96 posti di sergente maggiore del Genio, indetto con decreto Ministeriale 1° gennaio 1938-XVI, è costituita come appresso:

Colonnello di fanteria Rizzoglio Guido, presidente;
Ten. colonnello del Genio Cammarata Salvatore, membro;
Ten. colonnello di fanteria Fossi Alessandro, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il 1° segretario Pappalardo Antonio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 aprile 1939-XVII

p. *IL DUCE*
Ministro per la guerra
PARIANI

(2390)

Nomina della Commissione reggimentale esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di numero 96 sottufficiali del genio.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1936-XIV, n. 1499, concernente il reclutamento straordinario di n. 104 sottufficiali del Genio;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2195, che apporta modifiche all'art. 1 del R. decreto-legge 27 giugno 1936-XIV, n. 1499, sul reclutamento straordinario di n. 104 sottufficiali del Genio;
Visto il decreto Ministeriale in data 1° gennaio 1938-XVI che indice il relativo concorso per titoli ed esami;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione reggimentale esaminatrice del concorso a n. 96 posti di sottufficiali del Genio, indetto con decreto Ministeriale 1° gennaio 1938-XVI, è costituita come appresso:

Colonnello Biagioli Biagio, presidente;
Ten. colonnello Picone Corrado, membro;
Tenente Pouget Fernando, membro;
Tenente Brotini Agostino, segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 aprile 1939-XVII

p. *IL DUCE*
Ministro per la guerra
PARIANI

(2391)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso per titoli per l'ammissione nel ruolo degli ufficiali della polizia coloniale

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'amministrazione coloniale, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241;
Visto il R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 1211, che approva il regolamento organico del Corpo della polizia coloniale;
Visto il R. decreto-legge 4 novembre 1938-XVII, n. 1912, sul coordinamento delle attività delle Forze di polizia nell'Africa Italiana;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli per l'ammissione nel ruolo degli ufficiali della polizia coloniale (gruppo *A*):

a) per tre posti di vice questore (grado 7°);
b) per ventuno posti di primo ispettore (grado 9°).

Art. 2.

Ai predetti concorsi potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti di grado pari o di grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso:

a) ufficiali del ruolo della pubblica sicurezza dipendenti dal Ministero dell'interno;
b) ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri;
c) ufficiali del Corpo della Regia guardia di finanza;
d) ufficiali delle altre Forze armate dello Stato che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale.

Art. 3

Gli aspiranti dovranno far pervenire direttamente al Ministero dell'Africa Italiana - Comando generale della polizia coloniale - entro 60 giorni della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome, paternità, domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni, e concorso al quale intendono essere ammessi.

Per gli aspiranti che risiedono all'estero o nell'Africa Italiana il termine indicato nel precedete comma è elvato a 90 giorni.

La data di arrivo delle domande e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande e documenti pervenissero al Ministero oltre i termini stabiliti.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi anzidetti dovranno essere accompagnate da due fotografie dell'aspirante, senza copricapo, formato tessera, e corredate dei seguenti documenti:

a) certificato della Federazione provinciale fascista in carta da bollo da L. 4 da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno XVII con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei vice segretari) ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza dalla data di iscrizione.

Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, in detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto,

Per gli italiani non regnicoli il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato di iscrizione al P.N.F. purchè esso sia rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero. Deve essere però anche vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati e gli invalidi di guerra ai sensi del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966.

Coloro i quali appartengono a categorie per le quali la iscrizione al Partito Nazionale Fascista è subordinata a superiore autorizzazione, presenteranno la domanda di iscrizione al Partito unitamente agli altri documenti. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amminisrazione cui l'aspirante appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito Nazionale Fascista;

b) copia dello stato matricolare civile per gli ufficiali della pubblica sicurezza e per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato non in servizio permanente effettivo che rivestono la qualifica di impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

c) copia dello stato di servizio militare;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza abituale, legalizzato dal prefetto. Per i residenti nell'Africa Italiana tale certificato sarà rilasciato e legalizzato dalle competenti autorità amministrative locali;

e) certificato generale da rilasciarsi dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal presidente del Tribunale;

f) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole: lo stato di coniugato o di vedovo è requisito indispensabile per l'ammissione al concorso pel grado 7°;

g) i documenti che comprovino il possesso di requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

h) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico provinciale o dal direttore di sanità del Governo nel cui territorio l'aspirante risiede, dal quale risulti la statura dell'aspirante e la dichiarazione che l'aspirante stesso ha piena ed incondizionata idoneità al servizio militare coloniale. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella del direttore di sanità del Governo dal vice governatore;

i) dichiarazione nella quale l'aspirante, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di appartenere a razza ariana.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza non sono tenuti alla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *i*).

Gli ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo non sono tenuti alla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *i*).

Gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, non in servizio permanente effettivo, che rivestano la qualifica di impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, non sono tenuti alla presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *i*).

Gli aspiranti potranno allegare alla domanda i titoli di studio in loro possesso, specie quelli comprovanti la conoscenza di lingue e tutti quei documenti ed altri titoli che ritengano di esibire ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi del possesso dei requisiti di cui alla lettera *h*) del presente articolo.

Art. 5

I documenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), dell'articolo 4 dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del prefetto non è necessaria per i certificati rilasciati a vidimati dal Governatore di Roma.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero a tale riguardo è insindacabile.

Art. 7.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) del direttore generale capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana, presidente;

b) del capo della polizia coloniale;

c) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali;

d) di un ufficiale della polizia coloniale di grado non inferiore al 5°;

e) di un ufficiale della polizia coloniale di grado non inferiore al 6°.

Un ufficiale della polizia coloniale di grado 6° esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8.

Per la valutazione dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno trentacinque punti su cinquanta.

La graduatoria dei vincitori è formata econdo l'ordine dei punti della votazione. In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè dal Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito nella legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439.

Art. 9.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina dei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 10.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori dei concorsi anzidetti non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art 9.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1939-XVII

p. Il Ministro per l'Africa Italiana
TERUZZI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2377)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.